

UN'ULTERIORE APPLICAZIONE DELLA “LEGGE DI HOOKE”? RIFLESSIONI A MARGINE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RECENTE RIFORMA DELLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA*

*Pour un autre cas d'application de la loi de Hooke?
Quelques réflexions suite à l'entrée en vigueur de la récente réforme du Statut
de la Cour de justice de l'Union européenne*

*A Further Application of Hooke's Law? Some Remarks after the Entry into Force
of the Recent Reform of the Statute of the Court of Justice of the European Union*

MASSIMO F. ORZAN**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'iter di approvazione del regolamento (UE, EURATOM) 2024/2019 che modifica il Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. – 3. Le modifiche apportate ai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale. – 3.1. Gli emendamenti dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale necessari per dare esecuzione al trasferimento delle domande pregiudiziali in alcune materie. – 3.1.1. Il regolamento di procedura della Corte: gli artt. 93 *bis*, 114 *bis*, 114 *ter* e 193 *bis*. – 3.1.2. Il regolamento di procedura del Tribunale: le modifiche apportate ai Titoli Primo e Secondo e l'inserimento del Titolo Sesto. – 3.2. Le modifiche dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale introdotte a seguito del dialogo interistituzionale scaturito dalla domanda legislativa proposta dalla Corte. – 3.3. Le modifiche dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale indipendenti dalla domanda legislativa e dalla discussione interistituzionale che ne è seguita. – 3.3.1. Le regole

* La legge di Hooke (o anche legge dell'elasticità) è la più semplice relazione costitutiva di comportamento dei materiali elastici. Essa stabilisce che un corpo elastico subisce una deformazione direttamente proporzionale allo sforzo a esso applicato. La legge in parola è valida per valori della forza elastica al di sotto di una certa soglia con la conseguenza che, superata tale soglia, un materiale subisce una deformazione che non gli consente di ritornare alle condizioni iniziali. Estrapolata dalla fisica, la legge di Hooke esprime l'idea che la flessibilità incontra limiti che non possono essere oltrepassati senza snaturare i soggetti sottoposti alle sollecitazioni. Nel presente contributo la soglia limite è individuata nel diritto primario e il corpo elastico flessibile di riferimento è la Corte di giustizia dell'Unione europea.

** Referendario, Tribunale dell'Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea. L'Autore si esprime a titolo strettamente personale e non impegna l'Istituzione di appartenenza.

comuni relative alla trasmissione delle udienze: l'art. 80 *bis* del regolamento di procedura della Corte e l'art. 110 *bis* del regolamento di procedura del Tribunale. – 3.3.2. La nuova disciplina dell'adattamento delle conclusioni prevista all'art. 86 del regolamento di procedura del Tribunale. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

Con il regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che modifica il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea¹ (nel prosieguo, per brevità, “reg. 2024/2019”) è stata approvata una riforma “epocale” di questa Istituzione, che è entrata in vigore il 1° settembre 2024. In effetti, non può che definirsi tale una riforma che, a più di vent'anni dalla sua prefigurazione nel trattato di Nizza, realizza il trasferimento della competenza pregiudiziale in alcune materie dalla Corte di giustizia (la Corte) al Tribunale dell'Unione europea (il Tribunale), a far data dal 1° ottobre 2024². Questa riforma è stata altresì l'occasione per l'estensione del meccanismo già esistente di ammissione preventiva delle impugnazioni (il cd. meccanismo di filtro) previsto per alcune categorie di decisioni del Tribunale a talune altre³.

¹ GUUE L, 2024/2019, 12 agosto 2024.

² Cfr. l'art. 2, reg. 2024/2019, il quale dispone che «[l]e domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che siano pendenti dinanzi alla Corte di giustizia il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dalla Corte di giustizia».

³ Sul cd. meccanismo di filtro delle impugnazioni v. C. AMALFITANO, *Note critiche sulla recente riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in DUE, 2019, p. 29 ss.; M.A. GAUDISSERT, *L'ammissione préalable des pourvois: une nouvelle procédure pour la Cour de justice*, in CDE, 2020, p. 177 ss.; A. GENTILE, *One Year of Filtering before the Court of Justice of the European Union*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2020, p. 807 ss.; M.F. ORZAN, *Some Remarks on the First Applications of the Filtering of Certain Categories of Appeals before the Court of Justice*, in *European Intellectual Property Review*, 2020, p. 426 ss.; P. IANNUCELLI, *L'ammissione preventiva delle impugnazioni contro le decisioni del Tribunale dell'Unione europea ex art. 58 bis dello Statuto: una prima valutazione e le eventuali applicazioni future*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI (a cura di), *Il giudice dell'Unione europea alla ricerca di un assetto efficiente e (in)stabile: dall'incremento della composizione alla modifica delle competenze*, Milano, 2022, pp. 117-142; C. ORÓ MARTÍNEZ, *The Filtering of Appeals by the Court of Justice: Taking Stock of the Two First Orders Allowing an Appeal to Proceed*, in *Weekend EU Law Live*, 2022, n. 112; L. DE LUCIA, *New Developments Concerning Article 58a of the Statute of the Court of Justice of the European Union*, in *EU Law Live*, 21 marzo 2023; K. BRADLEY, *The Court of Justice Appeal Filter Mechanism and Effective Judicial Protection: Throwing Out the Baby With the Bathwater?*, in *EU Law Live*, 1 luglio 2024; R. TORRESAN, *Filtering Appeals over Decisions Originally Taken by Boards of Appeal: Rationale, Impact and Possible Evolution of Article 58a of the CJEU Statute*, in questa *Rivista*, in corso di pubblicazione.

Oltre a queste modifiche, contenute nella proposta iniziale della Corte, la discussione interistituzionale che ne è scaturita ha portato all'introduzione di altri emendamenti allo Statuto riguardanti l'estensione, sottoposta a certe condizioni, del novero delle Istituzioni titolari del diritto di depositare memorie od osservazioni nell'ambito della procedura pregiudiziale ai sensi dell'art. 23 Statuto, il regime della pubblicità delle memorie o delle osservazioni depositate in tale ambito nonché il coinvolgimento preventivo della società civile in vista di futuri interventi sullo Statuto attraverso una consultazione pubblica, precedente all'adozione da parte della Corte di una domanda legislativa.

Nel presente contributo, dopo avere brevemente illustrato l'iter di adozione del reg. 2024/2019, l'esame si concentra sui regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale (rispettivamente, RP Corte⁴ e RP Trib.⁵), secondo il seguente ordine. Innanzitutto, sono analizzate le modifiche introdotte per dare esecuzione agli emendamenti apportati allo Statuto concernenti il trasferimento delle competenze pregiudiziali in alcune materie. Sono esaminati, poi, gli interventi comuni sui due regolamenti di procedura, debitori della discussione sorta a seguito della domanda legislativa, relativi agli interessati che possono depositare memorie od osservazioni ai sensi dell'art. 23 Statuto e al loro regime di pubblicità. Infine, per completezza, è dato conto delle modifiche apportate dalla Corte e dal Tribunale ai loro regolamenti di procedura indipendentemente da tale domanda e dal dibattito che ne è scaturito. In effetti, le due giurisdizioni hanno sfruttato l'occasione rappresentata dalla riforma, da un lato, per inserire una nuova disposizione, comune, avente ad oggetto la trasmissione delle udienze e, dall'altro, per integrare, precisare e chiarire la portata di altre disposizioni, alla luce della loro prassi applicativa. Il Tribunale ha anche modificato le proprie *Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura*⁶.

Alla luce dell'analisi effettuata, una riflessione conclusiva segue, nella quale, da un lato, sono svolte alcune considerazioni sui regolamenti di procedura emendati, in particolare con riguardo al RP Trib. Dall'altro, in termini più generali, è dato conto della struttura attuale della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e sono indicate le sue prospettive di evoluzione, alla luce del rapporto tra la riforma appena approvata e le

⁴ GUUE L, 2024/2094, 12 agosto 2024. Il RP Corte entrerà in vigore il 1° ottobre 2024, conformemente al suo art. 210.

⁵ GUUE L, 2024/2095, 12 agosto 2024. Il RP Trib. entrerà in vigore il 1° novembre 2024, conformemente al suo art. 246, par. 2.

⁶ GUUE L, 2024/2097, 12 agosto 2024. Si aggiunga che sono state recentemente pubblicate in GUUE L, 2024/2173, 30 agosto 2024, le *Istruzioni pratiche alle parti relative alle cause proposte dinanzi alla Corte*.

tendenze emerse, in particolare, nelle due precedenti. In effetti, se la decisione di estendere il meccanismo del filtro si inserisce nel solco delle riforme del 2015⁷ e del 2018⁸ – che sembravano delineare una sempre più marcata autonomia tra la Corte e il Tribunale, i quali assumevano, in prospettiva, rispettivamente, la funzione di organo costituzionale dell'ordinamento e quella di giurisdizione amministrativa generale dello stesso⁹ – il trasferimento, seppure circoscritto e condizionato, della competenza pregiudiziale dalla prima al secondo, che implica la condivisione di una funzione essenziale nell'ambito dell'ordinamento giuridico dell'Unione, può apparire, a prima vista, una riconsiderazione di questo modello¹⁰. Il presente contributo mira a chiarire se il paradigma delle relazioni tra le due giurisdizioni è stato davvero rimesso in discussione o, in realtà, nel perimetro estremamente flessibile delineato dal

⁷ La riforma decisa con il reg. 2015/2422 ha fatto l'oggetto di un vivace dibattito dottrinale. Senza pretese di esaustività si vedano M. VAN DER WOUDE, *Judicial Reform and Reasonable Delay*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2012, p. 123 ss.; C. CURTI GIALDINO, *Il raddoppio dei giudici del Tribunale dell'Unione europea: valutazioni di merito e di legittimità costituzionale europea*, in *Federalismi.it*, fasc. 8, 2015, pp. 1-21; F. DEHOUSSE, B. MARSICOLA, *The Reform of the EU Courts (II). Abandoning the Management Approach by Doubling the General Court*, in *Egmont Paper 83*, 2016; F. BOCQUILLON, *Les conséquences de la réforme de l'architecture juridictionnelle de l'Union européenne sur le contentieux de la fonction publique*, in *Journal de droit européen*, 2017, p. 218 ss.; M. JAEGER, *25 Years of the General Court – Looking Back and Forward*, in V. TOMLJENOVIC, N. BODIROGA-VUKOBRAT, V. BUTORAC MALNAR, I. KUNDA (eds.), *EU Competition and State Aid Rules: Public and Private Enforcement*, Heidelberg, 2017, pp. 3-38; M.F. ORZAN, *Articolo 50 Statuto*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCELLI (a cura di), *Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea*, Napoli, 2017, p. 240 ss.; A. ALEMANNI, L. PECH, *Thinking Justice Outside the Docket: A Critical Assessment of The Reform of the EU'S Court System*, in *CMLR*, 2017, p. 129 ss.; I. INGRAVALLO, *Equilibrio di genere nella riforma del Tribunale dell'Unione: luci e ombre*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI (a cura di), *La Corte di Giustizia dell'Unione Europea oltre i trattati: la riforma organizzativa e processuale del triennio 2012-2015*, Milano, 2018, pp. 401-420; J. MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, *Taking Stock of the Court of Justice of the European Union Architecture: Assessment and Prospects of the General Court Reform*, in *Revista General de Derecho Europeo*, 2022, pp. 10-33.

⁸ In generale, sulla riforma del 2018 v. C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, *Il giudice dell'Unione europea alla ricerca di un assetto efficiente e (in)stabile*, *op. cit.*

⁹ In proposito, sia consentito di rinviare a M.F. ORZAN, *Articolo 50*, *cit.*, pp. 240-244.

¹⁰ Peraltro, va rilevato che nella *Relazione prevista all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2015/2422* (per un'analisi della quale si rinvia a C. AMALFITANO, *La recente proposta di riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea: molti dubbi e alcuni possibili emendamenti*, in *Federalismi.it*, fasc. 3, 2018, p. 1 ss.; ID., *Note critiche sulla recente riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea*, *cit.*, pp. 29 ss., spec. p. 49), presentata il 17 dicembre 2017, la Corte aveva considerato che il trasferimento della competenza pregiudiziale al Tribunale non fosse opportuno in quel momento. Su questa relazione e sul suo significato nel contesto più ampio delle riforme del 2015 e del 2018, si rinvia, *infra*, § 4, dedicato ad una riflessione sulle possibili evoluzioni future della Corte e del Tribunale.

diritto primario, seppure con modalità parzialmente differenti, l'obiettivo che sembrava delinarsi con le riforme del 2015 e del 2018 continua a essere perseguito.

In questo contesto, la scelta di scomodare nel titolo la nota legge dell'elasticità, o anche legge di Hooke, trova la sua origine nel fatto che essa si addice per descrivere l'evoluzione della CGUE degli ultimi vent'anni. Le regole previste nel diritto primario, improntate a una certa flessibilità nell'organizzazione della CGUE, hanno permesso interventi successivi per mettere l'Istituzione nelle condizioni di perseguire utilmente l'obiettivo di un'amministrazione rapida e di qualità della giustizia¹¹. Tuttavia, un corollario della legge di Hooke individua un limite, oltrepassato il quale, i corpi sollecitati non sono in grado di ritornare alle loro condizioni originali. Trasporre questo corollario alla CGUE, in particolare interrogandosi sul suo futuro, impone una seria riflessione sulle modifiche che ancora possono essere effettuate nell'ampio perimetro delineato dal diritto primario e quelle che, invece, necessitano un processo di revisione dei trattati perché implicherebbero il superamento dei limiti da essi stabiliti.

2. L'iter di approvazione del regolamento 2024/2019 che modifica il Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

L'illustrazione del processo di negoziazione della riforma consente di evidenziare le problematiche discusse durante il suo iter di approvazione e le modifiche apportate rispetto alla proposta inizialmente trasmessa dalla Corte il 22 novembre 2022, conformemente all'art. 281, 2° c., TFUE¹².

Giustificata largamente, come nelle precedenti occasioni, dalla necessità di fare fronte a un aumento costante del carico di lavoro dell'Istituzione¹³, in questo caso particolare quello della Corte¹⁴, ma anche

¹¹ Sul tema, in generale, v. M. JAEGER, *Garantire una giustizia di qualità: bilanci e prospettive a 20 anni dall'entrata in funzione del Tribunale*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2010, pp. 281-299.

¹² Per una ricostruzione cronologica dell'iter di approvazione del reg. 2024/2019, cfr. *Le «tappe» della modifica del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea* (a cura della redazione), in questa rivista, 2023, pp. 136-138.

¹³ Sulle ragioni sottiacenti la creazione del Tribunale di prima istanza (poi Tribunale), v. M. JAEGER, *25 Years of the General Court – Looking Back and Forward*, cit., pp. 3-38.

¹⁴ Cfr. la *Domanda presentata dalla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 281, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di modificare il Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea*, p. 3 (<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15936-2022-INIT/it/pdf>).

dalla volontà di sfruttare al meglio le potenzialità del Tribunale a seguito del raddoppio dei suoi membri¹⁵, la Corte ha proposto, da un lato, il trasferimento della competenza al Tribunale delle questioni pregiudiziali in alcune materie, implicante la modifica dell'art. 50 Statuto e l'inserimento del nuovo art. 50 *ter* Statuto e, dall'altro, l'estensione del meccanismo del filtro¹⁶, attraverso l'emendamento dell'art. 58 *bis* Statuto.

Quanto al trasferimento della competenza pregiudiziale al Tribunale, innanzitutto, la Corte ha individuato sei materie che, in ragione delle loro caratteristiche¹⁷ e del fatto che sommate tra loro costituivano circa il 20% delle domande pregiudiziali mediamente introdotte, risultavano funzionali all'obiettivo: il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, i diritti di accisa, il codice doganale, la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri e il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra¹⁸. La Corte ha poi indicato l'opportunità di continuare a essere la giurisdizione competente a ricevere le domande pregiudiziali dei giudici nazionali per poi trasmettere al Tribunale quelle rientranti nelle materie sopra indicate, previa una verifica effettuata sulla base di modalità da

¹⁵ *Ibid.*, pp. 3 e 4.

¹⁶ Per i primi commenti a questa proposta si vedano C. AMALFITANO, *Il futuro del rinvio pregiudiziale nell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea*, in *DUE*, 2022, pp. 501-544; S. IGLESIAS SÁNCHEZ, *Preliminary Rulings before the General Court. Crossing the Last Frontier of the Reform of the EU Judicial System?*, in *Weekend EU Law Live Edition*, 2022, n. 125; A. TIZZANO, *Il trasferimento di alcune questioni pregiudiziali al Tribunale UE*, *BlogDUE*, 11 gennaio 2023; C. AMALFITANO, *The Future of Preliminary Rulings in the EU Judicial System*, in *Weekend EU Law Live Edition*, 2023, n. 133; D. PETRIĆ, *The Preliminary Ruling Procedure 2.0*, in *European Papers*, 2023, pp. 25-42; D. SARMIENTO, *On the Road to a Constitutional Court of the European Union: The Court of Justice After the Transfer of the Preliminary Reference Jurisdiction to the General Court*, in *Croatian Yearbook of European Law and Policy*, 2023, VII ss.; J. MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, *La reforma del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: la ruptura de un tabú*, in *Revista Española de Derecho Europeo*, 2024, pp. 21-63.

¹⁷ La proposta della Corte individuava quattro criteri o principi direttivi che l'hanno guidata nella scelta delle materie: l'identificabilità e la distinguibilità delle materie prescelte; la sostanziale assenza di questioni di principio; l'esistenza di una giurisprudenza consolidata; infine, il fatto che, prese nel loro insieme, tali materie garantivano un volume significativo di quesiti pregiudiziali capace di alleggerire in concreto il carico della Corte.

¹⁸ La scelta delle materie non ha mancato di alimentare il dibattito della dottrina. Per una ricostruzione completa delle discussioni sulle materie trasferibili dalla Corte al Tribunale precedenti alla riforma attuale v. C. AMALFITANO, *Il futuro del rinvio pregiudiziale*, cit., p. 518, nota 55. Quanto alle materie individuate dalla Corte nella sua proposta, alcuni autori considerano, in sostanza, giustificabile l'approccio della Corte (S. IGLESIAS SÁNCHEZ, *Preliminary Rulings*, cit., pp. 6-8), mentre altri, in termini più (M. BOBEK, *Preliminary Rulings before the General Court: What Judicial Architecture for the European Union?*, in *CMLR*, 2023, p. 1521) o meno critici (C. AMALFITANO, *Il futuro del rinvio pregiudiziale*, cit., pp. 528-530) hanno mosso dei rilievi alla scelta della Corte.

precisare nel proprio regolamento di procedura (il cd. sportello unico¹⁹). Infine, la Corte ha ritenuto utile ancorare il trasferimento in parola a tre garanzie procedurali consistenti nella creazione di sezioni specializzate²⁰, nella designazione di un avvocato generale in ogni domanda pregiudiziale e nell'inserimento di una Sezione Intermedia (il cui utilizzo non sarà limitato solo a tali domande ma anche ai ricorsi diretti), così da rassicurare gli Stati membri sul trattamento sostanzialmente analogo dinanzi alle due giurisdizioni dei quesiti rivolti dai giudici nazionali.

Quanto al meccanismo di filtro delle impugnazioni, la Corte ha proposto di estenderlo alle pronunce del Tribunale avverso le decisioni adottate da commissioni di ricorso che già esistevano al momento dell'entrata in vigore della riforma 2018, ma che non figuravano nella lista dell'art. 58 *bis*²¹, e a quelle rese nei ricorsi introdotti conformemente a una clausola compromissoria sulla base dell'art. 272 TFUE.

Il 10 marzo 2023, la Commissione ha inviato al Consiglio il proprio parere sulla proposta²². Dopo avere affermato di «condivide[re] pienamente l'obiettivo della riforma»²³, la Commissione ha apportato

¹⁹ Su questo meccanismo v., *infra*, § 3.1.1.

²⁰ Come si avrà modo di esaminare più diffusamente (*infra*, § 3.1.2), a differenza dell'ampia discrezionalità di cui dispone il Tribunale in materia di creazione di sezioni specializzate sulla base dell'art. 25, seconda frase, RP Trib., che costituisce una norma abilitante, in materia pregiudiziale, conformemente alla terza frase di detto articolo, esso deve conformarsi all'obbligo previsto dallo Statuto di creare sezioni specializzate a conoscere le domande pregiudiziali che gli sono trasferite. Per un esame delle diverse modalità attraverso le quali il Tribunale specializza le proprie sezioni sia consentito di rinviare a M.F. ORZAN, *La specializzazione del Tribunale dell'Unione europea*, cit., pp. 113 e 114.

²¹ Le commissioni di ricorso in parola sono quelle dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, del Comitato di risoluzione unico, dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

²² Consultabile all'indirizzo <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7321-2023-INIT/it/pdf>.

²³ *Ibid.*, p. 1. In termini molto critici sulla posizione favorevole della Commissione, se comparata a quella negativa, assunta da quest'ultima rispetto alla proposta presentata dalla Corte nel 2018 in merito al trasferimento di una parte dei ricorsi in infrazione, v. M. BOBEK, *Preliminary Rulings before the General Court*, cit., pp. 1531 e 1532, il quale osserva che «[i]n view of the stance expressed in the 2018 Opinion regarding a similar model for infringement proceedings, the ease with which the Commission issued a green light for the same model transposed to preliminary rulings was perhaps somewhat surprising. [...] There are two ways of interpreting that discrepancy. First, the brutish one: *quod licet Iovi, non licet bovi*. There might be a different understanding of “important structural concerns”, based on how close those concerns get to a procedure where one is itself the applicant. Second, the more amiable one: the Commission understands that the position of the Court in terms of managing its docket is becoming untenable, while, at the same time, as

alcune osservazioni rispetto alle materie individuate dalla Corte e alla procedura applicabile dinanzi al Tribunale.

Per quanto riguarda le materie indicate dalla Corte, la Commissione ha espresso la convinzione dell'opportunità di precisare la competenza del Tribunale. In effetti, sulla base della prassi, la Commissione ha rilevato come frequentemente una domanda pregiudiziale abbia per oggetto non solo l'interpretazione o la validità di un atto dell'Unione, ma anche l'interpretazione del diritto primario, dei principi generali o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CdfUE). Di conseguenza, secondo la Commissione, una domanda rientrante in una delle sei materie sopracitate, ma contenente una questione indipendente di interpretazione di disposizioni del diritto primario, di principi generali del diritto o della CdfUE, avrebbe dovuto restare di competenza della Corte. Al contrario, una domanda priva di tali caratteristiche avrebbe potuto essere trasferita al Tribunale.

Per quanto riguarda la procedura applicabile dinanzi al Tribunale, oltre a manifestare una preferenza per una sempre maggiore specializzazione di questa giurisdizione²⁴, la Commissione ha auspicato che al RP Trib. fossero apportate le modifiche necessarie per garantire una totale conformità con le regole previste in quello della Corte. Inoltre, quanto agli avvocati generali, tra le varie opzioni percorribili, la Commissione ha indicato una preferenza per la designazione di un giudice appartenente ad una sezione diversa da quella investita della competenza pregiudiziale per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel testo di compromesso, adottato dal Consiglio il 17 maggio 2023 a seguito della discussione in seno al gruppo di giustizia²⁵, è stata accolta l'indicazione della Commissione rispetto alla competenza della Corte a pronunciarsi su domande pregiudiziali che, pur appartenendo alle materie indicate nella proposta, sollevino questioni autonome di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della CdfUE.

Il 27 settembre 2023, il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione²⁶, nella quale non si è limitato a manifestare il proprio

diplomatically put in the already quoted point 6 of Commission's Opinion, the additional resources resulting from the GC's reform should be "placed fully at the service of individuals"».

²⁴ Per un'analisi critica di questo auspicio della Commissione, si veda, *infra*, § 3.2.

²⁵ Consultabile all'indirizzo <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9555-2023-INIT/it/pdf>.

²⁶ Consultabile all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0278_IT.pdf. Va rilevato che, il 9 maggio 2023, nell'ambito della procedura di approvazione della riforma, il Comitato degli affari giuridici del Parlamento europeo ha tenuto un'audizione per un commento della quale si rinvia a S. IGLESIAS SÁNCHEZ,

orientamento sulla domanda della Corte ma ha formulato ulteriori proposte.

Rispetto alla domanda legislativa, innanzitutto, il Parlamento europeo ha confermato l'auspicio del Consiglio sul mantenimento in seno alla Corte delle domande pregiudiziali che, seppur rientranti tra le materie individuate da quest'ultima, contengano questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della CdfUE. In questo contesto, il Parlamento europeo ha altresì proposto una modifica dell'art. 54, 2° c., Statuto al fine di precisare che l'obbligo sussistente in capo alle due giurisdizioni di rinviare un ricorso di cui è competente l'altra ai sensi del 1° comma di tale articolo sia esteso alle domande pregiudiziali. Il Parlamento europeo ha poi suggerito l'inserimento nello Statuto dell'art. 49 *bis*, consacrato alla designazione dell'avvocato generale dinanzi al Tribunale nell'ambito delle domande pregiudiziali, suggerimento che è stato accolto nel proseguo del dialogo interistituzionale. Infine, il Parlamento europeo ha dato forma al meccanismo prefigurato nella proposta della Corte per determinare se una domanda potesse essere o meno trasferita al Tribunale, auspicando che la decisione relativa al trasferimento in parola fosse adottata dal presidente della Corte, dopo avere sentito il vicepresidente e il primo avvocato generale. Peraltro, il Parlamento europeo ha indicato che, in caso di dubbio, prima che la decisione fosse adottata, la domanda avrebbe dovuto essere deferita alla Riunione Generale per ulteriore analisi.

Con riguardo alle proposte non contenute nella domanda iniziale della Corte, in primo luogo, il Parlamento europeo ha suggerito che tutti i documenti depositati dalle parti e dai terzi potessero essere accessibili su richiesta, su riserva, beninteso, del rispetto degli articoli del diritto primario consacrati alla protezione dei dati di carattere personale²⁷, alla tutela della

Moving Forward Towards the Preliminary Ruling's Reform: Hearing before the Legal Affairs Committee of the European Parliament, in *EU Law Live*, 22/05/2023.

²⁷ Sulla protezione dei dati personali v. S. DI MINCO, *Articolo 16 TFUE*, in C. CURTI GIALDINO (a cura di), *Codice dell'Unione europea operativo*, 2012, Napoli, pp. 526-542; F. G. NICOLA, O. POLLICINO, *The Balkanization of Data Privacy Regulation*, in *W. Va. L. Rev.*, 2020, pp. 65-89; M. KRZYSZTOFEK, *GDPR: Personal Data Protection in the European Union*, Alphen aan den Rijn, 2021; G.M. RICCIO, G. SCORZA, E. BELISARIO, *GDPR e normativa privacy: commentario – appendice*, Milano, 2022. Per un esame della tutela dei dati personali nella CdfUE v. O. POLLICINO, M. BASSANI, *Protezione dei dati di carattere personale*, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Milano, 2017, pp. 134-165; R. TINIÈRE, *Article 8*, in F. PICOD, C. RIZCALLAH, S. VAN DROOGHENBROECK (sous la direction de), *Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: commentaire article par article*, Bruxelles, 2020, pp. 200-222; L. MUSTERT, *Overcoming the Challenges of the GDPR Enforcement Model: a Large Role for the European Data Protection Board*, in *Weekend EU Law Live Edition*, 2021, n.

vita privata e familiare²⁸ nonché all'obbligo in capo alle istituzioni di rispettare il segreto professionale²⁹. In secondo luogo, il Parlamento europeo ha domandato di essere incluso tra le parti che, a norma dell'art. 23 Statuto, possono depositare osservazioni, indipendentemente dal fatto che sia oggetto della domanda pregiudiziale un atto da esso adottato³⁰. In terzo luogo, il Parlamento europeo ha proposto che, in futuro, qualsiasi modifica dello Statuto su richiesta della Corte sia oggetto di una consultazione pubblica che preceda di due mesi l'adozione della domanda legislativa. In quarto luogo, il Parlamento europeo ha auspicato che, come fatto per precedenti modifiche dello Statuto, entro tre anni, la Corte elabori una relazione contenente una prima valutazione della riforma.

Dopo una serie di quadriloghi, il 7 dicembre 2023, l'accordo è stato raggiunto su un testo che è stato inviato al Comitato dei rappresentanti permanenti il 15 gennaio 2024³¹, che è confluito nel reg. 2024/2019. In proposito, è utile illustrare, prima, le modifiche apportate allo Statuto sulla base della proposta presentata dalla Corte o ad essa strettamente collegate e, poi, quelle inserite a seguito del dibattito interistituzionale innescato da tale domanda.

Per quanto riguarda la domanda depositata dalla Corte, con riferimento al trasferimento di alcune domande pregiudiziali al Tribunale, in primo luogo, è stato convenuto l'inserimento dell'art. 49 *bis* Statuto consacrato alla disciplina della designazione dell'avvocato generale dinanzi

64, pp. 12-16; H. KRANENBORG, *Article 8*, in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER, A. WARD (eds.), *The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary*, Oxford, II ed., 2021, pp. 231-290.

²⁸ Il diritto alla tutela della vita privata e familiare è consacrato all'art. 7 della CdUE. Per un commento a tale articolo v. G. MARTINICO, *Rispetto della vita privata e della vita familiare*, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), *op. cit.*, pp. 116-133 e N. CARIAT, *Article 7*, in F. PICOD, C. RIZCALLAH, S. VAN DROOGHENBROECK (sous la direction de), *op. cit.*, pp. 174-198; D. MANGAN, M. KULLMANN, *Article 7*, in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER, A. WARD (eds.), *op. cit.*, pp. 151-230.

²⁹ L'obbligo di rispettare il segreto professionale è sancito all'art. 339 TFUE. Per un'analisi di tale articolo e, più in generale, della problematica, v. L. TERMINIELLO, *Trasparenza, segretezza e presunzione d'innocenza*, in DPCE, 2008, pp. 244-249; J. TOMAC, *Articolo 339 TFUE*, in C. CURTI GIALDINO (a cura di), *op. cit.*, pp. 2285-2289; L. MAZZARINI, *Articolo 339 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Milano, II ed., 2014, pp. 2462-2468; P. PIRODDI, *Articolo 339 TFUE*, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai trattati dell'Unione europea*, Padova, II ed., 2014, pp. 1512-1519.

³⁰ Per un esame dell'art. 23 Statuto v. R. MASTROIANNI, A. MAFFEO, *Articolo 23 Statuto*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCELLI (a cura di), *op. cit.*, pp. 125-136.

³¹ Consultabile all'indirizzo <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16848-2023-REV-1/en/pdf>.

al Tribunale³². In secondo luogo, l'art. 50 Statuto è stato modificato con la sostituzione dei 2° e 3° commi e l'aggiunta, rispetto alla proposta della Corte, di un 4° comma³³. In terzo luogo, la formulazione dell'art. 50 *ter* relativo alle materie trasferite al Tribunale indicata dalla Corte ruota intorno a due principi fondamentali. Da un lato, il Tribunale è competente a conoscere le domande pregiudiziali che rientrano esclusivamente in una o più delle sei materie sopraccitate. Dall'altro, il trasferimento è escluso nell'ipotesi di domande che, pur riconducibili a siffatte materie, sollevano questioni indipendenti relative al diritto primario, al diritto internazionale pubblico, ai principi generali del diritto dell'Unione o alla CdfUE³⁴. In

³² Cfr. l'art. 49 *bis* Statuto secondo il quale «[i]l Tribunale è assistito da uno o più avvocati generali nel trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale che gli sono trasmesse a norma dell'articolo 50 *ter*.

I giudici del Tribunale eleggono tra loro, conformemente al regolamento di procedura del Tribunale, i membri chiamati a svolgere le funzioni di avvocato generale. Durante il periodo in cui tali membri esercitano le funzioni di avvocato generale, essi non fanno parte del collegio giudicante nelle domande di pronuncia pregiudiziale.

Per ciascuna domanda di pronuncia pregiudiziale, l'avvocato generale è scelto tra i giudici eletti per esercitare tale funzione che appartengono a una sezione diversa da quella alla quale la domanda in questione è stata attribuita.

I giudici chiamati a esercitare le funzioni di cui al secondo comma sono eletti per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta».

³³ Cfr. l'art. 50 Statuto, il quale prevede che «[i]l Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

Il Tribunale può altresì riunirsi in grande sezione, in sezione intermedia tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione o statuire nella persona di un giudice unico.

Il regolamento di procedura determina la composizione delle sezioni nonché i casi e le condizioni in cui il Tribunale si riunisce in tali diversi organi giudicanti.

Il Tribunale, quando è adito ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si riunisce in sezione intermedia su richiesta di uno Stato membro o di un'istituzione dell'Unione che è parte nel procedimento».

³⁴ Cfr. l'art. 50 *ter* Statuto, il quale prevede che «[i]l Tribunale è competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale, sottoposte ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che rientrano esclusivamente in una o più delle seguenti materie specifiche: a) il sistema comune di imposta sul valore aggiunto; b) i diritti di accisa; c) il codice doganale; d) la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata; e) la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto; f) il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. In deroga al primo comma, la Corte di giustizia conserva la competenza a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che sollevano questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della C[dfUE]. Ogni domanda sottoposta ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è presentata dinanzi alla Corte di giustizia. Dopo aver verificato, quanto prima possibile e secondo le modalità previste nel suo

quarto luogo, è stata introdotta una modifica all'art. 54 Statuto, al fine di estendere alle domande pregiudiziali la logica soggiacente il rinvio tra Corte e Tribunale previsto da detto articolo per i ricorsi diretti³⁵.

Con riferimento al meccanismo del filtro delle impugnazioni, la domanda della Corte relativa all'art. 58 *bis* Statuto è stata sostanzialmente accolta, salvo modifiche testuali minori³⁶. Tenendo conto della circostanza che questa estensione non comporta alcun intervento sui regolamenti di procedura delle due giurisdizioni, con la conseguenza che non ci sarà occasione in seguito di ritornare sull'argomento, è utile osservare che essa non è priva di importanza, nell'economia generale dei possibili sviluppi della CGUE. In particolare, al di là dell'estensione a tutte le commissioni di ricorso del meccanismo di filtro, l'inclusione delle pronunce rese dal Tribunale nei ricorsi introdotti sulla base di una clausola compromissoria

regolamento di procedura, che la domanda di pronuncia pregiudiziale rientri esclusivamente in una o più materie di cui al primo comma del presente articolo, la Corte di giustizia trasmette tale domanda al Tribunale. Le domande di pronuncia pregiudiziale di cui il Tribunale conosce ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono attribuite a sezioni designate a tale scopo secondo le modalità previste nel suo regolamento di procedura».

³⁵ Cfr. l'art. 54, 2° c., Statuto, il quale dispone che «[q]uando il Tribunale constata di essere incompetente a conoscere di un ricorso o di una domanda di pronuncia pregiudiziale che rientri nella competenza della Corte di giustizia, rinvia tale ricorso o domanda a quest'ultima. Allo stesso modo, quando la Corte di giustizia constata che un ricorso o una domanda di pronuncia pregiudiziale rientra nella competenza del Tribunale, rinvia tale ricorso o domanda a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza».

³⁶ Cfr. l'art. 58 *bis* Statuto in forza del quale «[l]'esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi a oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente di uno dei seguenti organi e organismi dell'Unione è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia: a) Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale; b) Ufficio comunitario delle varietà vegetali; c) Agenzia europea per le sostanze chimiche; d) Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea; e) Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia; f) Comitato di risoluzione unico; g) Autorità bancaria europea; h) Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati; i) Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali; j) Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie. La procedura di cui al primo comma si applica altresì alle impugnazioni proposte contro: a) le decisioni del Tribunale aventi a oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente, istituita dopo il 1° maggio 2019 in seno ad ogni altro organo o organismo dell'Unione, che deve essere adita prima di poter proporre un ricorso dinanzi al Tribunale; b) le decisioni del Tribunale relative all'esecuzione di un contratto contenente una clausola compromissoria, ai sensi dell'articolo 272 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura, quando essa solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. La decisione relativa all'ammissione o meno dell'impugnazione deve essere motivata ed è pubblicata».

conformemente all'art. 272 TFUE costituisce un passaggio particolarmente rilevante. In effetti, è opportuno ricordare che la creazione del meccanismo del filtro era stata sostanzialmente giustificata dal fatto che esso avrebbe riguardato contenziosi in cui esistevano meccanismi di revisione previsti a livello delle agenzie dell'Unione, che potevano ammettere che fosse il solo Tribunale a conoscere il ricorso avverso una decisione adottata da tali agenzie all'esito di una procedura complessa. Ora, se è vero che nella domanda legislativa la Corte ha spiegato le ragioni per estendere il meccanismo del filtro alle pronunce rese dal Tribunale nei ricorsi introdotti sulla base dell'art. 272 TFUE³⁷, resta il fatto che per la prima volta tale meccanismo si applica a un ricorso diretto, che non presenta le specificità di quello originato dalle decisioni delle commissioni di ricorso³⁸. In definitiva, il contenzioso fondato su una clausola compromissoria potrebbe essere un "apripista" per altre categorie di ricorsi diretti in futuro³⁹.

Con riferimento, invece, alle proposte del Parlamento europeo non previste in tale domanda, in primo luogo, quanto alla modifica dell'art. 23 Statuto concernente il riconoscimento di un suo diritto di depositare in qualsivoglia domanda pregiudiziale le sue memorie od osservazioni, è stata raggiunta una soluzione di compromesso. Contrariamente all'articolo attuale, nella sua nuova versione, non solo il Parlamento europeo, ma anche il Consiglio e la Banca centrale europea riceveranno notifica della domanda pregiudiziale e potranno depositare osservazioni nel caso in cui considerino di avere un "particolare interesse" rispetto alla suddetta domanda⁴⁰.

³⁷ Nella proposta legislativa, la Corte ha osservato che le cause promosse dinanzi al Tribunale in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato a nome o per conto dell'Unione richiedono al Tribunale di applicare al merito della controversia il diritto nazionale al quale fa riferimento la clausola compromissoria e non di applicare il diritto dell'Unione. Partendo da questa constatazione, la Corte ha concluso che le impugnazioni proposte in tale ambito non sollevano, in linea di principio, questioni importanti per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione, con la conseguenza che alle pronunce che mettono fine all'istanza decise dal Tribunale per questa tipologia di ricorsi può essere applicata alla procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni di cui all'art. 58 *bis* Statuto.

³⁸ Peraltro, va osservato che, sebbene subordinata alla creazione di commissioni di ricorso sul modello di quelle esistenti, la dottrina ha già individuato nel contenzioso della funzione pubblica e in quello dell'accesso ai documenti due materie che in futuro potrebbero fare l'oggetto del meccanismo di filtro. Sul punto v. M. VAN DER WOUDE, *The Place of the General Court in the Institutional Framework of the Union*, in *Weekend EU Law Live Edition*, 2021, n. 81, pp. 25 e 26.

³⁹ In argomento v. R. TORRESAN, *Filtering Appeals over Decisions Originally Taken by Boards of Appeal*, cit.

⁴⁰ Cfr. l'art. 23, 1° e 2° c., Statuto, il quale prevede che «[n]ei casi contemplati

In secondo luogo, quanto alla richiesta del Parlamento europeo relativa alla pubblicità degli atti processuali, essa è stata ridimensionata e riformulata. Da un lato, essa è stata circoscritta alle sole domande pregiudiziali e, dall'altro, il meccanismo è stato modificato nel senso che, diversamente da quanto proposto del Parlamento europeo, non è riconosciuto un diritto di domandare l'accesso alle memorie o osservazioni, ma è previsto un obbligo in capo alla Corte e al Tribunale di pubblicarle sul sito dell'Istituzione, entro un termine ragionevole dalla pronuncia della sentenza, salvo opposizione dei loro autori⁴¹.

In terzo luogo, un accordo è stato altresì trovato sulla richiesta del Parlamento europeo di sottoporre per l'avvenire le proposte legislative di modifica dello Statuto a una previa consultazione pubblica, concretizzatosi nell'inserimento del nuovo art. 62 *quinquies*⁴².

In quarto luogo, il reg. 2024/2019 contiene l'art. 3, una disposizione funzionale al controllo della corretta esecuzione della riforma appena adottata ma, al tempo stesso, di natura programmatica. In effetti, l'articolo in parola prevede che, entro un anno dalla sua data di entrata in vigore, la Corte è tenuta a pubblicare e ad aggiornare, periodicamente, un elenco di esempi che illustrano l'applicazione dell'art. 50 *ter* dello Statuto e, entro quattro anni da tale data, a presentare una relazione per dare conto della

dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la decisione del giudice nazionale che sospende il procedimento e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea, nonché all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione.

Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, qualora ritengano di avere un interesse particolare nelle questioni sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea sono autorizzati a presentare alla Corte di giustizia memorie od osservazioni scritte. Quando ne sia il caso, anche l'istituzione, l'organo o l'organismo che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione ha inoltre il diritto di presentare memorie ovvero osservazioni scritte».

⁴¹ In proposito, la modifica necessaria per dare conto di questo nuovo regime di pubblicità è stata inserita dopo il 4° comma dell'art. 23 Statuto e dispone che «[l]e memorie o le osservazioni scritte presentate da un interessato ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet della Corte di giustizia dell'Unione europea entro un termine ragionevole successivamente alla chiusura del caso, a meno che tale interessato non si opponga alla pubblicazione delle proprie memorie od osservazioni scritte». Per un'analisi di questa evoluzione cfr., *infra*, § 3.2.

⁴² Cfr. l'art. 62 *quinquies* Statuto, il quale stabilisce che «[p]rima di presentare una domanda o una proposta di modifica del presente Statuto, la Corte di giustizia o, se del caso, la Commissione procede ad ampie consultazioni».

sua attuazione⁴³. L'art. 3 reg. 2024/2019 precisa, poi, che questa relazione, se del caso, sarà corredata di una richiesta di atto legislativo per modificare lo Statuto, in particolare al fine di modificare l'elenco delle materie trasferite al Tribunale in base all'art. 50 *ter*, 1° c., Statuto.

3. Le modifiche apportate ai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale

Parallelamente all'adozione del reg. 2024/2019, conformemente alle procedure previste agli artt. 253, 6° c. e 254, 5° c., TFUE, la Corte e il Tribunale hanno modificato i propri regolamenti di procedura⁴⁴. Entrambe le giurisdizioni hanno predisposto due progetti che sono stati trasmessi al Consiglio il 27 febbraio 2024⁴⁵ e che, a seguito di una serie di interventi su tali progetti, sono stati approvati il 12 giugno 2024⁴⁶. Ora,

⁴³ In particolare, l'art. 3, par. 2, reg. 2024/2019 indica che la relazione in parola dovrà contenere: il numero di domande di pronuncia pregiudiziale in ciascuna delle materie specifiche di cui all'art. 50 *ter*, 1° c., Statuto; il numero di domande di pronuncia pregiudiziale esaminate dal Tribunale e le materie specifiche di cui all'art. 50 *ter*, 1° c., Statuto alle quali si riferiscono e, se del caso, il numero di cause rinviate dal Tribunale alla Corte nonché il numero di decisioni del Tribunale che sono state oggetto della procedura di riesame a norma dell'art. 62 Statuto; il numero e la natura delle domande di pronuncia pregiudiziale che, nonostante il contesto normativo del procedimento principale rientri in una o più materie specifiche di cui all'art. 50 *ter*, 1° c., Statuto, non sono state trasmesse al Tribunale; la durata media del trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale a norma dell'art. 50 *ter* Statuto sia presso la Corte che presso il Tribunale, nonché della procedura di verifica di cui all'art. 50 *ter*, 3° c., Statuto e della procedura di riesame di cui all'art. 62 Statuto; il numero e la natura delle cause trattate nel quadro della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni; le informazioni che consentono di valutare il conseguimento degli obiettivi perseguiti dal regolamento, tenendo conto sia della rapidità con cui le cause sono trattate sia dell'efficienza nell'esame dei ricorsi e delle domande di pronuncia pregiudiziale più complessi o sensibili, in particolare in virtù degli scambi più intensi con i giudici del rinvio a norma dell'art. 101 RP Corte; infine, le informazioni sull'applicazione dell'art. 23, 5° c., Statuto, in particolare sulle osservazioni scritte pubblicate e sulle obiezioni sollevate.

⁴⁴ In proposito, è utile ricordare che, conformemente a questi due articoli, mentre il regolamento di procedura della Corte deve essere approvato unicamente dal Consiglio quello del Tribunale deve ricevere a monte l'accordo della Corte prima di essere indirizzato al Consiglio.

⁴⁵ Cfr., rispettivamente, il *Progetto di modifiche del regolamento di procedura della Corte* (<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7225-2024-INIT/it/pdf>) e il *Progetto di modifiche de regolamento di procedura del Tribunale* (<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7226-2024-INIT/it/pdf>).

⁴⁶ Dal registro del Consiglio consultabile on-line si evince che il 6 giugno 2024, per quanto riguarda il Tribunale (<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10865-2024-INIT/it/pdf>), e il 7 giugno 2024, con riferimento alla Corte (<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10866-2024-INIT/it/pdf>), sono stati presentati due progetti emendati dei loro regolamenti di procedura, che il Consiglio

come indicato nell'introduzione di questo contributo, l'esame dei regolamenti di procedura delle due giurisdizioni è effettuato, in primo luogo, dando conto degli emendamenti indispensabili a realizzare in concreto il trasferimento della competenza pregiudiziale in talune materie. In secondo luogo, sono illustrate le modifiche comuni ai due regolamenti di procedura con riguardo agli interessati a depositare le loro memorie od osservazioni ai sensi dell'art. 23 Statuto e al regime di pubblicità di siffatti atti processuali, che sono il risultato del dialogo interistituzionale sviluppato a seguito della domanda legislativa della Corte. In terzo luogo, sono analizzate le modifiche che le due giurisdizioni hanno adottato indipendentemente dalla proposta della Corte e da tale dialogo.

3.1. Gli emendamenti dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale necessari per dare esecuzione al trasferimento delle domande pregiudiziali in alcune materie

3.1.1. Il regolamento di procedura della Corte: gli artt. 93 *bis*, 114 *bis*, 114 *ter* e 193 *bis*

L'attuazione dei principi contenuti nel reg. 2024/2019 ha reso necessario l'inserimento nel RP Corte dell'art. 93 *bis* relativo all'*Analisi preliminare delle domande di pronuncia pregiudiziale*, degli artt. 114 *bis* e 114 *ter* riguardanti le *Domande di pronuncia pregiudiziale rinviate dal Tribunale ai sensi dell'articolo 54, 2° c. e dell'articolo 256, paragrafo 3, 2° c. Statuto* e dell'art. 193 *bis* consacrato all'*Assenza di una proposta di riesame*.

Per quanto riguarda l'art. 93 *bis* RP Corte, esso ha introdotto il già citato sportello unico, ossia un meccanismo per determinare se una causa riconducibile a una delle materie indicate all'art. 50 *ter*, 1° c., Statuto possa essere trasferita o meno al Tribunale. Come sopra osservato, l'articolo in parola opera una distinzione tra le cause che, malgrado siano ascrivibili a queste materie, sollevano questioni afferenti ad altre materie o questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto dell'Unione o della CdfUE e quelle che, invece, hanno portata circoscritta a tali materie. Nella prima ipotesi, la domanda continua a essere trattata dalla Corte, mentre, nella seconda, essa è trasferita al Tribunale.

Il nuovo art. 93 *bis* RP Corte prevede che una domanda pregiudiziale sia immediatamente trasmessa dal cancelliere al presidente, al vicepresidente e al primo avvocato generale. L'articolo in parola individua due scenari: il primo, nel quale, sentiti il vicepresidente e il primo avvocato

ha approvato il 12 giugno 2024.

generale, il presidente conclude che la domanda pregiudiziale riguarda esclusivamente una delle sei materie individuate all'art. 50 *ter*, 1° c., Statuto e quindi ne informa la cancelleria perché la trasferisca al Tribunale; il secondo, nel quale, sentiti gli altri due membri, il presidente può ritenere che la domanda pregiudiziale riguardi anche altre materie o sollevi questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto dell'Unione o della CdfUE. In questa ipotesi, senza indugio, il presidente deferisce la questione alla Riunione Generale. Se quest'ultima conferma l'impressione del presidente, la domanda è trattata dalla Corte, in caso contrario, essa è trasmessa al Tribunale. L'articolo precisa poi che in caso di trasferimento al Tribunale, la cancelleria della Corte informa il giudice del rinvio della decisione.

Rispetto allo sportello unico, disciplinato dall'art. 93 *bis* RP Corte, quattro questioni meritano di essere esaminate relative al suo fondamento, alla sua composizione, alle modalità concrete delle sue valutazioni, con particolare riguardo all'esistenza di questioni di diritto internazionale pubblico che giustificano la permanenza della domanda pregiudiziale dinanzi alla Corte e alla percezione che le giurisdizioni nazionali potrebbero avere del suo funzionamento.

In primo luogo, alcuni autori hanno espresso perplessità sulla creazione in sé di questo meccanismo *ex ante* sollevando, più o meno esplicitamente, dubbi sul suo fondamento nel diritto primario⁴⁷.

⁴⁷ Ad esempio, M. BOBEK, *Preliminary Rulings before the General Court*, cit., p. 1524, esprime riserve sul meccanismo, domandando retoricamente «why then does [Court's Request] add a third element of additional “ex-ante” control into that scheme, which if used to maximum effect, can indeed be very selective? The conundrum of “transferring without letting go” that permeates the entire proposal of the Court starts clearly coming to the surface. Why then would one even start transferring any jurisdiction when there is such a low level of trust in the capacity of the other body to handle that workload?». Ancora, J. ALBERTI, *Il trasferimento del rinvio pregiudiziale al Tribunale, all'alba della sua entrata in vigore*, in *Quaderni AISDUE*, 2024, pp. 8-11, dopo avere osservato che «la proposta aggiunge un nuovo meccanismo di controllo, che si aggiunge a quelli previsti dai trattati [...]», rileva che «[s]ulla legittimità di tale approccio pare lecito porsi qualche dubbio» e, a seguito di dell'analisi di alcune norme del diritto primario conclude che «le competenze che i trattati attribuiscono [al Tribunale] dovrebbero poter essere assorbite [dalla Corte] solo nei limiti previsti dai trattati stessi [e] i trattati non mettono limiti nel filtrare, *ex ante*, quali pronunce debbano andare al Tribunale, ma solo chiedendo a quest'ultimo di rimettere la causa alla Corte, se si rende conto di dover adottare una “decisione di principio”». Infine, R. ALONSO GARCÍA, *The Persian Jurist in Luxembourg. On the Decentralisation of the Preliminary Ruling Procedure*, in *EU Law Live Edition*, 2024, p. 10, n. 195, osserva che «the one-stop shop system, under the reform, does not reflect the will of the Member States as materialised in the Treaty of Nice, as it is clearly more favorable to the introduction of the one stop-shop mechanisms in the Registry of the General Court, not of the Court of Justice».

Indubbiamente, i trattati non fanno riferimento al meccanismo in parola, tuttavia, chi scrive è dell'avviso che nella misura in cui, da un lato, l'art. 256, par. 3, prima frase, TFUE si limita a circoscrivere la competenza del Tribunale a conoscere le questioni pregiudiziali individuate dallo Statuto e, dall'altro, l'art. 50 *ter*, 3° c., Statuto dispone che la Corte deve stabilire se siffatte questioni rientrano in tale competenza, il meccanismo in parola risulta conforme ai trattati⁴⁸. Peraltro, anche ragioni pratiche sembrano deporre in favore della sua esistenza. In effetti, come si avrà modo di osservare in seguito, la valutazione in concreto della permanenza alla Corte o del trasferimento al Tribunale di una domanda pregiudiziale rientrante esclusivamente nelle sei materie individuate nello Statuto potrebbe sollevare alcune difficoltà, con la conseguenza che la Corte, la giurisdizione che dall'origine delle Comunità fino ad oggi è stata la sola competente a conoscere le domande sollevate dai giudici nazionali, potrebbe beneficiare del proprio *expertise* nell'adottare la decisione più consona allo spirito della modifica statutaria appena intervenuta.

In secondo luogo, la dottrina non ha mancato di interrogarsi sull'opportunità di dare a questo meccanismo un tratto intergiurisdizionale, inserendovi tanto membri della Corte che del Tribunale⁴⁹ o, addirittura, di demandare questa funzione al solo Tribunale⁵⁰.

Indubbiamente, nella logica di condivisione della funzione pregiudiziale che sottende il trasferimento al Tribunale di alcune materie specifiche, un sistema di valutazione "misto" avrebbe sublimato questa logica. Tuttavia, per le ragioni appena sopraesposte, la Corte, che è la giurisdizione con una consuetudine nel trattamento delle domande pregiudiziali, forte di questa abitudine, dovrebbe assolvere questa funzione di "smistamento" con una certa rapidità. Inoltre, nell'ipotesi di un meccanismo misto si sarebbe potuto porre un problema di accordo al suo interno quanto alla trasferibilità o meno di una domanda. Certo, alcune procedure avrebbero potuto essere immaginate per superare eventuali *impasses*, ma già la loro stessa prefigurazione avrebbe portato detrimento alla celerità del procedimento.

Quanto all'ipotesi di uno sportello unico gestito dal Tribunale, seppure intellettualmente stimolante, essa sarebbe risultata poco praticabile in concreto. In particolare, è molto difficile immaginare che le Istituzioni e gli Stati membri avrebbero accettato un simile meccanismo. In effetti, fin dall'inizio, la Corte ha indicato che il Tribunale avrebbe

⁴⁸ In questo senso v. C. AMALFITANO, *Il futuro del rinvio pregiudiziale*, cit., p. 533.

⁴⁹ ID., p. 534.

⁵⁰ Su questa ipotesi si veda J. ALBERTI, *Il trasferimento del rinvio pregiudiziale al Tribunale*, cit., p. 27.

garantito le stesse procedure da essa offerte nel trattamento delle domande pregiudiziali, così da assicurare i diversi attori istituzionali sulla sostanziale corrispondenza dell'esame di tali domande dinanzi alle due giurisdizioni. In questo contesto, l'attribuzione al Tribunale della competenza a decidere quali domande trasferire e quali trattenere avrebbe rappresentato un elemento di novità poco conciliabile con lo spirito della proposta.

Ad ogni buon conto, in attesa che il meccanismo in parola diventi operativo, sin da ora, è auspicabile che esso possa funzionare con una certa celerità. In effetti, chi scrive è dell'avviso che per essere considerato soddisfacente, esso dovrebbe essere capace di garantire il trasferimento della domanda pregiudiziale non più tardi entro un mese dal suo deposito in cancelleria.

In terzo luogo, è lecito interrogarsi sulle modalità concrete della valutazione che sono chiamati a svolgere il presidente della Corte, sentiti il vicepresidente e il Primo avvocato generale o, in caso di difficoltà, la Riunione Generale rispetto alla deroga individuata all'art. 50 *ter*, 2° c., Statuto. Tale comma prevede che una domanda rientrante esclusivamente nelle sei materie indicate al 1° comma di tale articolo non è trasferita al Tribunale quando solleva questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto dell'Unione europea o della CdfUE.

In proposito, è opportuno soffermarsi sul riferimento effettuato al diritto internazionale pubblico. In effetti, l'espressione adoperata tanto dallo Statuto che dall'art. 93 *bis* RP Corte comprende tanto il diritto internazionale consuetudinario che quello pattizio. Ora, rispetto alla deroga al trasferimento prevista all'art. 50 *ter*, 2° c., Statuto, si potrebbe porre un problema per almeno alcune delle materie enumerate al 1° comma di tale articolo, ossia la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto, il codice doganale e la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, nonché il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in ragione del fatto che, sovente, le questioni pregiudiziali rivolte dal giudice *a quo* in dette materie portano la Corte a interpretare il diritto internazionale pattizio⁵¹.

⁵¹ Innanzitutto, sono numerose le domande afferenti alla compensazione pecuniaria e all'assistenza dei passeggeri che hanno sollevato questioni di interpretazione della convenzione di Montreal [introdotta nell'ordinamento giuridico dell'Unione con la decisione 2001/539/CE (GUUE L 194, 18.07.2001, p. 38)]. A titolo esemplificativo, cfr. Corte di giust., 11 aprile 2024, causa C-173/23, *Air Europa Líneas Aéreas*, ECLI:EU:C:2024:295, in cui la Corte è stata chiamata a interpretare l'art. 19 della convenzione di Montreal o Corte di giust., 2 giugno 2022, causa C-589/20, *Austrian Airlines*, ECLI:EU:C:2022:424, dove quest'ultima ha esaminato l'art. 17 della medesima convenzione. Ancora, con riguardo al codice doganale e alla classificazione tariffaria delle

In termini generali, e per non pregiudicare l'obiettivo della riforma stessa, sarebbe auspicabile che la Corte effettuasse un'interpretazione restrittiva dell'espressione «diritto internazionale pubblico», trattenendo le domande che sollevano questioni di diritto internazionale consuetudinario⁵² o di natura pattizia di carattere trasversale, ma non quelle riguardanti trattati internazionali aventi carattere settoriale, che rilevano delle materie trasferite al Tribunale ai sensi dell'art. 50 *ter*, 1° c., Statuto. Peraltro, questa interpretazione sembra trovare fondamento nella formulazione del 2° comma di tale articolo, che si riferisce a «questioni indipendenti [...] di diritto internazionale pubblico», dove potrebbero non essere considerate tali, *a contrario*, le questioni del diritto internazionale pattizio che attengono a una delle materie indicate al 1° comma.

Inoltre, stante questa interpretazione, potrebbe porsi, poi, un'altra questione, ossia quella di determinare se tutte le domande relative all'interpretazione di uno dei trattati collegati alle materie sopraccitate debbano essere trasferite o meno al Tribunale. Ad esempio, la Corte potrebbe decidere di vincolare il trattenimento o meno di una domanda al tipo di interpretazione richiesta. Se essa dovesse riguardare una disposizione già interpretata dalla Corte, la domanda potrebbe essere trasferita al Tribunale. Diversamente, se l'interpretazione vertesse su una disposizione pattizia non ancora oggetto di analisi da parte della Corte, quest'ultima potrebbe decidere di trattenerla. Questo eventuale approccio troverebbe giustificazione nel fatto che un'interpretazione inedita di una disposizione di diritto internazionale pattizio relativa ad una delle materie trasferite al Tribunale può essere considerata una questione di principio che, come tale, deve essere trattata dalla Corte⁵³. Ad ogni modo, una

merci nella nomenclatura combinata, sono state sollevate questioni di interpretazione legate ad accordi conclusi nell'ambito dell'OMC. Cfr. Corte giust., 21 settembre 2023, causa C-210/22, *Stappert Deutschland*, ECLI:EU:C:2023:693. Infine, nel sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, non infrequenti sono i riferimenti al Protocollo di Kyoto. Cfr. Corte giust., 28 aprile 2016, causa C-191/14, *Borealis Polyolefine*, ECLI:EU:C:2016:311.

⁵² Cfr., ad esempio, Corte giust., 7 maggio 2020, causa C-641/18, *Rina*, ECLI:EU:C:2020:349.

⁵³ In proposito, questa sembra essere, in sostanza, la ripartizione effettuata in dottrina tra le nozioni di *abstract interpretation* e *factual interpretation*, proposte come parametri su cui valutare l'opportunità di trasferire o meno una causa dalla Corte al Tribunale. Così D. PETRÍC, *The Preliminary Ruling*, cit., pp. 34 e 35, il quale sostiene che un'*abstract interpretation* consiste nella «determination of the meaning of legal provisions», mentre, una *factual interpretation* mira alla «determination of which facts come within the scope of the meaning of legal provisions». In ragione di questa distinzione, le domande che sollevano un'*abstract interpretation* dovrebbero restare alla Corte, mentre quelle che richiedono una *factual interpretation* dovrebbero essere trasferite al Tribunale. Peraltro, lo stesso Autore individua una somiglianza tra l'esercizio interpretativo richiesto nell'ipotesi

risposta a questo aspetto, potenzialmente problematico, dovrebbe aversi entro un anno dall'entrata in vigore della riforma, tenuto conto del fatto che il sopraccitato art. 3, par. 1, reg. 2024/2019 prevede che, a partire da tale termine, la Corte pubblicherà e aggiornerà un elenco di esempi relativi all'applicazione dell'art. 50 *ter* Statuto.

In quarto luogo, l'analisi di questo meccanismo consente di svolgere qualche considerazione su una problematica individuata dalla dottrina legata alla possibile "reazione" delle giurisdizioni nazionali rispetto al meccanismo in parola. In effetti, alcuni autori hanno osservato che il trasferimento delle domande dalla Corte al Tribunale potrebbe essere percepito dalla giurisdizione remittente come, in sostanza, un declassamento del rilievo del suo quesito, che avrebbe per effetto di disincentivare il ricorso a questo strumento vitale per l'ordinamento giuridico dell'Unione⁵⁴. Ora, benchè la questione non sia *stricto sensu* giuridica, è innegabile che essa non sia priva di interesse. In proposito, solo la prassi potrà chiarire se, in concreto, il timore si rivelerà fondato o meno. Resta il fatto che nella valutazione effettuata dal giudice *a quo* sull'opportunità di rivolgersi a quelli del Kirchberg non dovrebbero rilevare considerazioni extra-giuridiche, nella misura in cui il rinvio pregiudiziale risponde alla necessità di ottenere una risposta per la soluzione concreta di una causa pendente⁵⁵. Peraltro, non va dimenticato

di *abstract interpretation* e quello effettuato dal Tribunale nell'ambito dell'art. 207, par. 3, RP Trib. A tal riguardo, va ricordato che l'art. 207, par. 3 RP Trib. prevede che «[i]n qualsiasi momento del procedimento, la sezione investita della causa può, sentito l'avvocato generale, proporre alla conferenza plenaria il rinvio previsto dall'articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE», il quale dispone, a sua volta, che «[i]l Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci». Più diffusamente sull'art. 207, par. 3, RP Trib. cfr., *infra*, § 3.1.2.

⁵⁴ Sul punto v. M. BOBEK, *Preliminary Rulings before the General Court*, cit., pp. 1536 e 1537, il quale si interroga su «what sort of moral high ground does one have for insisting there is a duty to make a reference, and then even potentially enforcing it, while simultaneously insisting that the area of law is so clear and by implication unimportant that one does not need to deal with it oneself?»; C. AMALFITANO, *Il futuro del rinvio pregiudiziale*, cit., pp. 538 e 539; J. ALBERTI, *Il trasferimento del rinvio pregiudiziale al Tribunale*, cit., pp. 20-22. In particolare, il primo Autore citato (p. 1537), si domanda se «[w]ill all that generate a tendency of national courts to include horizontal, broader issues in their references, so their case will be kept "upstairs"? Will there be an inclination to withdraw a request for a preliminary ruling if the individual case has been transferred "downstairs"?». In sostanza, il timore non celato consiste nel fatto che le giurisdizioni nazionali potrebbero collegare artificialmente le domande pregiudiziali alle deroghe previste all'art. 50 *ter*, 2° c., Statuto, in modo così da garantire il loro trattenimento alla Corte.

⁵⁵ In questo senso v. F. VIGANÒ, *La proposta di riforma dello Statuto della Corte di giustizia*

che tutte le giurisdizioni sono tenute ad agire nel rispetto del principio di leale cooperazione, con la conseguenza che il sottrarsi a questo esercizio di dialogo in ragione della pretesa mancanza di attrattività di un rinvio pregiudiziale trasmesso al Tribunale non sarebbe conforme agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione⁵⁶. Inoltre, la capacità predittiva della giurisdizione remittente circa la decisione della Corte di trasferire o meno la domanda pregiudiziale al Tribunale va relativizzata. Infatti, se è vero che il criterio desumibile dall'art. 50 *ter*, 1° c., Statuto – in virtù del quale solo le domande che rientrano nelle sei materie enumerate nell'articolo in parola possono essere trasferite, con la conseguenza che devono essere trattenute quelle che riguardano anche altre materie – è oggettivo, quello previsto al 2° comma dello stesso articolo – in base al quale non possono essere trasferite domande che rilevino del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto dell'Unione o della CdfUE – come sopra osservato, può prestarsi a valutazioni più ampie nell'ambito del meccanismo di trasferimento. In definitiva, rispetto a questo secondo criterio, il giudice *a quo*, che decidesse di rivolgere un quesito pregiudiziale alla Corte non saprà necessariamente quale giurisdizione lo tratterà, con la conseguenza che i timori espressi potrebbero risultare in concreto infondati.

dell'Unione europea, il quale ha osservato che per un giudice tutte le cause sono uguali perché tutte indicative di una sete di giustizia. Si veda anche il contributo di C. WISSELS, T. BOEKESTEIN, *The Proof is in the Pudding: Some Thoughts on the 2024 Reform of the Statute of the Court of Justice from a Highest National Court*, in *EU Law Live*, 09/07/2024, i quali sono membri del Consiglio di Stato olandese e osservano che «[w]hether or not national courts will receive the transfer of jurisdiction to the General Court positively and refer questions to it, will depend on how the reform plays out in practice. [...] the national court's appreciation of the preliminary reference procedure is mostly dependent on three factors (in no particular order). Firstly, the time it takes the CJEU to answer the preliminary reference and the corresponding delay caused in the domestic procedure. Secondly, the coherence of the Court's case law and the unity of EU law. Thirdly, the quality of the reply: the Court's answer should be clear and easy to apply in the case before the national court. Ideally, it should also be formulated in such a way that it can be applied in related cases with relative ease».

⁵⁶ Sul punto v. D. PETRÍC, *The Preliminary Ruling*, cit., p. 38, il quale osserva che «the principle of sincere cooperation from art. 4(3) TEU [...] should guide not only national courts in their interaction with the General Court, but should also guide the two EU courts in determining their respective jurisdictions and allocation of preliminary references between themselves. Their engagement should be respectful, and they should be doing everything to ensure the smooth functioning of the preliminary ruling procedure, and, by extension, the effectiveness of EU law and the attainment of the Union's goals. All courts in the EU have a stake in this, and there is no way around cooperation, no matter how difficult it may be» e che «the entire system depends on the *bona fide* behaviour of all the judicial actors involved».

Per quanto riguarda gli artt. 114 *bis* e 114 *ter* RP Corte, relativi alle *Domande di pronuncia pregiudiziale rinviate dal Tribunale*⁵⁷, essi disciplinano le ipotesi in cui il Tribunale rinvii alla Corte una domanda di cui non è competente ai sensi dell'art. 54, 2° c., Statuto⁵⁸ o che richiede una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, conformemente l'art. 256, par. 3, 2° c., TFUE⁵⁹.

È utile osservare che rispetto al *Progetto di regolamento di procedura della Corte* trasmesso da quest'ultima il 27 febbraio 2024, durante la discussione, sono state apportate alcune modifiche. In primo luogo, da un punto di vista formale, mentre in tale progetto le due ipotesi erano contenute nel solo art. 114 *bis*⁶⁰, nel RP Corte sono disciplinate separatamente. In secondo luogo, va rilevato che, nel merito, la disciplina prevista all'art. 114 *ter* RP Corte è stata sensibilmente modificata per consentire la partecipazione degli interessati menzionati all'art. 23 Statuto. In effetti, il progetto iniziale favoriva l'obiettivo della celerità della procedura, prevedendo che «[s]e [il presidente] lo ritiene necessario», gli interessati di cui all'art. 23 Statuto «possono depositare memorie o osservazioni scritte». Al contrario, l'art. 114 *ter* RP Corte stabilisce che qualora la fase scritta della procedura dinanzi al Tribunale è già stata chiusa al momento del rinvio della domanda alla Corte, gli interessati menzionati all'art. 23 Statuto possono depositare osservazioni o memorie complementari entro un termine stabilito dal presidente, che non può essere inferiore ai quindici giorni. Appare quindi evidente che, pur non facendo venire meno l'obiettivo di celerità che sottende una procedura particolare, la formulazione definitiva dell'articolo in parola obbliga il presidente a sollecitare gli interessati a prendere posizione per iscritto, non potendo, come era previsto nella versione iniziale di tale articolo, configurare questa sollecitazione come una mera facoltà. È rimasta invece invariata la disciplina della fase orale la cui organizzazione è rimessa alla discrezionalità della Corte.

⁵⁷ Cfr. *infra*, § 3.1.2.

⁵⁸ L'art. 54, 2° c., Statuto prevede che «[q]uando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza». Per un commento della disposizione v. B. GENCARELLI, *Articolo 52 Statuto*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCELLI (a cura di), *op. cit.*, pp. 272-281.

⁵⁹ L'art. 256, par. 2, 3° c., TFUE dispone che «[l]e decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo Statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse».

⁶⁰ Cfr. il *Progetto di modifiche del regolamento di procedura della Corte*, cit., p. 19.

Per quanto riguarda la procedura di riesame, il RP Corte già prevedeva un titolo, il Sesto, relativo a questo rimedio eccezionale che, fino alla dissoluzione del Tribunale della funzione pubblica (TFP) trovava applicazione nell'ipotesi di pronunce del Tribunale rese nell'ambito dell'impugnazione avverso le decisioni adottate da questa giurisdizione specializzata⁶¹. Tuttavia, la Corte ha ritenuto necessario apportare un'integrazione, inserendo l'art. 193 *bis*, consacrato all'*Assenza di una proposta di riesame*. La disposizione in parola prevede che allo scadere del mese previsto dall'art. 62, 2° c., Statuto, se il Primo avvocato generale non formula alcuna proposta di riesame, il cancelliere ne informa immediatamente il Tribunale, il giudice del rinvio e gli interessati menzionati dall'art. 23 Statuto. Questa precisazione risponde ad esigenze di celerità e di buona amministrazione della giustizia, poiché le decisioni rese dal Tribunale diventano definitive solo alla scadenza del termine contenuto all'art. 62, 2° c., Statuto, con la conseguenza che appare utile informare il prima possibile le parti dinanzi al Tribunale del carattere assunto dalla decisione adottata da quest'ultimo.

A parte l'inserimento di questa disposizione integrativa, due aspetti del riesame nell'ambito del rinvio pregiudiziale meritano di essere segnalati. Innanzitutto, a differenza del riesame di una decisione del Tribunale in qualità di giudice delle impugnazioni avverso una pronuncia del TFP, in cui, dopo avere annullato siffatta decisione, la Corte poteva decidere di rinviare la causa al Tribunale, in materia pregiudiziale, per espressa previsione dell'art. 62 *ter*, 2° c., Statuto, il procedimento si conclude con la sentenza della Corte che si sostituisce a quella del Tribunale. La *ratio* di questa differenza è senza dubbio da ricercare nella diversa natura del rinvio pregiudiziale rispetto ai ricorsi diretti, che si riverbera sul riesame. Nella prima ipotesi, la Corte sarà chiamata a "correggere" la decisione del Tribunale e, per evitare di contribuire all'eccessivo allungamento della procedura dinanzi al giudice *a quo*, si pronuncerà direttamente sulla domanda rivolta da quest'ultimo. Nella seconda ipotesi, invece, la Corte interveniva annullando una sentenza resa

⁶¹ Sul riesame delle decisioni del Tribunale in qualità di giudice delle impugnazioni v. P. IANNUCELLI, A. TIZZANO, *Premières applications de la procédure de "réexamen" devant a Cour de justice de l'Union européenne*, in N. PARISI (a cura di), *Scritti in onore di Ugo Draetta*, Napoli, 2011, p. 733 ss.; M. BRKAN, *La procédure de réexamen devant la Cour de justice: vers une efficacité accrue du nouveau règlement de procédure*, in S. MAHIEU (dir.), *Contentieux de l'Union européenne. Questions choisies*, Bruxelles, 2014, pp. 489-513; R. ROUSSELOT, *La procédure de réexamen en droit de l'Union européenne*, in *Cahiers de droit européen*, 2014, p. 594 ss.; B. CORTESE, *Articoli 62, 62 bis e 62 ter Statuto*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCELLI (a cura di), *op. cit.*, pp. 322 e 323; M.F. ORZAN, *Some Remarks on the First Applications of the Filtering*, cit., p. 428; K.P.E. LASOK, *Lasok's European Court Practice and Procedure*, London, New York, Dublin, IV ed., 2022, pp. 1234-1241.

dal Tribunale in qualità di giudice delle impugnazioni, con la conseguenza che, nella logica del ricorso diretto in cui tale annullamento si inseriva, era naturale che essa rinviasse la causa al Tribunale perché la risolvesse, applicando i principi stabiliti nel riesame.

Inoltre, sarà interessante valutare l'approccio che la Corte adotterà rispetto alla proposta del Primo avvocato generale di avviare la procedura di riesame in presenza di «rischi per la coerenza, lo sviluppo e l'unità del diritto dell'Unione europea». Alcuni elementi di comparazione esistono. In primo luogo, con riguardo al riesame delle decisioni del Tribunale adottate da quest'ultimo in qualità di giudice delle impugnazioni, in una decisione di principio, *Petrilli c. Commissione*, la Corte aveva definito in termini piuttosto restrittivi i limiti del proprio intervento rispetto alle pronunce del Tribunale⁶². In secondo luogo, sebbene con le cautele dovute in ragione della diversa natura del procedimento che si instaura, qualche spunto può essere offerto anche dalla prassi relativa al meccanismo di filtro, nell'ambito del quale l'impugnazione è ammessa se «solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione»⁶³. Malgrado questi possibili elementi di comparazione, è lecito supporre che, tenendo conto della funzione del rinvio pregiudiziale⁶⁴, la Corte valuterà con una particolare attenzione eventuali

⁶² Cfr. Corte giust., 8 febbraio 2011, causa C-17/11 RX, *Commissione c. Petrilli*, ECLI:EU:C:2011:55, punto 4, in cui la Corte ha affermato «che non [le] spetta, in sede di procedura di riesame, pronunciarsi sulla fondatezza di un'evoluzione giurisprudenziale del Tribunale, operata da quest'ultimo in veste di giudice d'appello [...] in quanto spetta ormai unicamente al [TFP] e al [Tribunale] far evolvere la giurisprudenza in materia di funzione pubblica; [essa] è competente solo ad evitare che le pronunce del Tribunale non compromettano l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione». In questo contesto va rilevato che, in effetti, la Corte ha riesaminato solo sei delle oltre quattrocento pronunce rese dal Tribunale nella sua qualità di giudice delle impugnazioni, limitandosi a intervenire in cause in cui si ponevano questioni trasversali: Corte giust., 17 dicembre 2009, causa C-197/09 RX-II, *M c. EMEA*, ECLI:EU:C:2009:804, punto 66 (diritto al contraddittorio); 28 febbraio 2013, causa C-334/12 RX-II, *Arango Jaramillo e.a. c. BEI*, ECLI:EU:C:2013:134, punto 54 (termine ragionevole per il deposito di un ricorso); 19 settembre 2013, causa C-579/12 RX-II, *Commissione c. Strack*, ECLI:EU:C:2013:570, punto 58 (relazione tra Statuto e CdfUE); 10 settembre 2015, causa C-417/14 RX-II, *Missir Mamachi di Lusignano c. Commissione*, ECLI:EU:C:2015:588, punto 53 (riparto di competenze tra Tribunale e TFP in materia risarcitoria); 26 marzo 2020, cause riunite C-542/18 RX-II e C-543/18 RX-II, *Simpson c. Consiglio* e *HG c. Commissione*, ECLI:EU:C:2020:232, punto 87 (principio del giudice precostituito per legge).

⁶³ Ad oggi, la quasi totalità delle domande di ammissione sono state rigettate e, a differenza della procedura di riesame, la Corte non ha assunto una posizione di principio, ma piuttosto un *case by case approach* nel pronunciarsi sull'ammissibilità dell'impugnazione. Per un'analisi di questo approccio casistico sia consentito di rinviare a M.F. ORZAN, *Some Remarks on the First Applications of the Filtering*, cit., p. 429.

⁶⁴ In generale, sulla funzione del rinvio pregiudiziale si vedano L. DANIELE, *Articolo*

proposte di riesame del Primo avvocato generale. In effetti, a differenza del riesame delle decisioni rese dal Tribunale avverso pronunce adottate dal TFP e dell'ammissione preventiva delle impugnazioni che rilevano del contenzioso diretto, nel caso di una sentenza pregiudiziale, a causa degli effetti da essa prodotti⁶⁵, si impone all'evidenza la necessità di intervenire per evitare che "circolino" nell'ordinamento giuridico dell'Unione decisioni suscettibili di arrecare pregiudizio alla coerenza e unità di tale ordinamento⁶⁶.

267 TFUE, in A. TIZZANO (a cura di), *op. cit.*, pp. 2013-2021; M. PUGLIA, *Finalità e oggetto del rinvio pregiudiziale*, in C. IANNONE, F. FERRARO (a cura di), *Il rinvio pregiudiziale*, Torino, 2020, pp. 1-17; C. LACCHI, *Preliminary References to the Court of Justice of the European Union and Effective Judicial Protection*, Bruxelles, 2020; J. ALBERTI, G. DE CRISTOFARO (a cura di), *Il rinvio pregiudiziale come strumento di sviluppo degli ordinamenti*, Pisa, 2023; M. PUGLIA, *Les finalités et l'objet de la procédure du renvoi préjudiciel*, in C. IANNONE, F. FERRARO (sous la direction de), *Le renvoi préjudiciel*, Bruxelles, 2023, pp. 35-52; B. NASCIBENE, P. DE PASQUALE, *Il diritto dell'Unione europea e il sistema giurisdizionale. La Corte di giustizia e il giudice nazionale*, in *Eurojus*, 2023, pp. 15-20 e U. VILLANI, *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*, 2024, Bari, VII ed., pp. 450-461. Per un esame delle principali caratteristiche del procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte v. R. MASTROIANNI, A. MAFFEO, *Articolo 23 Statuto*, cit., pp. 125-136; AA. VV., *Articoli 93-104 RP Corte*, *ivi*, pp. 578-653; S. IGLESIAS SÁNCHEZ, C. ORÓ MARTNEZ, *La cuestión prejudicial*, in J.I. SIGNES DE MESA (dir.), *Derecho procesal europeo*, Madrid, 2019, pp. 135-168; J. PERTEK, *Le renvoi préjudiciel: droit, liberté ou obligation de coopération des juridictions nationales avec la CJUE*, Bruxelles, II ed., 2021, pp. 174-212; K. LENAERTS, K. GUTMAN, J.T. NOWAK, *EU Procedural Law*, Oxford, II ed., 2023, pp. 49-116; R. MASTROIANNI F. FERRARO, *Il rinvio pregiudiziale*, in R. MASTROIANNI (a cura di), *Il diritto processuale dell'Unione europea*, Torino, in corso di pubblicazione.

⁶⁵ Sugli effetti delle sentenze pregiudiziali v. M. BROBERG, N. FENGER, *Preliminary Reference to the European Court of Justice*, Oxford, 2010; A. MAFFEO, *Gli effetti della sentenza pregiudiziale*, in C. IANNONE, F. FERRARO (a cura di), *op. cit.*, pp. 199-212; ID., *Les effets de la décision préjudicielle*, in C. IANNONE, F. FERRARO (sous la direction de), *op. cit.*, pp. 279-294.

⁶⁶ In questo senso si pronuncia anche M. BOBEK, *Preliminary Rulings before the General Court*, cit., pp. 1526 e 1527, il quale, da un lato, rileva che «[t]he unknown relates nonetheless to how a procedure used previously only rarely in staff cases would operate in the context of preliminary rulings. The reason for those doubts is simple: the type of procedure is radically different, and so are the stakes. The likelihood of "a serious risk of the unity or consistency of Union law being affected" is arguably somewhat less acute in circumscribed direct disputes involving EU staff than it is in diffuse and a multi-polar preliminary ruling procedure. Within the latter kind of procedure, by definition, the risk is bound to arise far more often» e, dall'altro, osserva che «[i]f the up-to-date experience of the Court in the filtration of appeals pursuant to Article 58a of the Statute of the Court could serve as a parallel, that could indeed be the case. There, too, similarly worded conditions have so far generated only few occasions on which it was found that a decision of the GC should be allowed to proceed to full review on merits. However, it is again fair to question the comparability of the data, as it comes from different types of proceedings, with different scope and impact».

3.1.2. Il regolamento di procedura del Tribunale: le modifiche apportate ai Titoli Primo e Secondo e l'inserimento del Titolo Sesto

Da un punto di vista quantitativo, le modifiche apportate al RP Trib. sono le più numerose, in ragione del fatto che questa giurisdizione è dovuta intervenire per garantire l'inserimento delle disposizioni necessarie a offrire una procedura pregiudiziale sostanzialmente speculare a quella prevista dinanzi alla Corte. A tal fine, il Tribunale, da un lato, ha adottato gli emendamenti indispensabili al Titolo Primo dedicato all'*Ordinamento del Tribunale* e al Titolo Secondo relativo al *Regime linguistico* e, dall'altro, ha introdotto il Titolo Sesto, consacrato al *Rinvio pregiudiziale*⁶⁷.

Per quanto riguarda il Titolo Primo, le modifiche sulle quali appare utile soffermarsi riguardano la specializzazione in materia pregiudiziale, la designazione degli avvocati generali in tale materia e la Sezione Intermedia.

Con riferimento alla specializzazione in materia pregiudiziale, dal combinato disposto degli artt. 25, par. 1, terza frase e 26, par. 1, seconda frase, RP Trib. si evince che il Tribunale istituisce una o più sezioni incaricate di trattare le domande pregiudiziali, che si riuniscono per default con cinque membri. La creazione delle sezioni specializzate per il trattamento delle domande pregiudiziali impone due ordini di considerazioni concernenti, da un lato, l'articolazione tra siffatte sezioni e le esistenti sezioni specializzate, consacrate al contenzioso della funzione pubblica e della proprietà intellettuale e, dall'altro, la relazione tra la specializzazione e la natura generalista del Tribunale, che è stata ampiamente discussa nella *Relazione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/2422*⁶⁸ (*Relazione prevista all'articolo 3, paragrafo 1*).

Con riguardo all'articolazione tra le attuali sezioni specializzate, istituite nel 2019 e confermate nel 2022⁶⁹, e le sezioni specializzate in

⁶⁷ Per una visione d'insieme delle modifiche introdotte al RP Trib., v. C. AMALFITANO, *The Transplant of Procedural Rules from the Court of Justice to the General Court*, in *EU Law Live*, 24/07/2024; M.F. ORZAN, *Il procedimento dinanzi al Tribunale*, in R. MASTROIANNI (a cura di), *op. cit.*

⁶⁸ Sulla specializzazione del Tribunale v. U. ÖBERG, A. MOHAMED, P. SABOURET, *On Specialisation of Chambers at the General Court*, in M. DERLÉN, J. LINDHOLM (eds.), *The Court of Justice of the European Union: Multidisciplinary Perspectives*, Oxford, 2018, p. 211 ss.; F. CLAUSEN, *Quelle place pour la spécialisation au sein des juridictions de l'UE*, in D. DERO-BUGNY, A. CARTIER BRESSON (sous la direction de), *Les réformes de la Cour de justice de l'Union européenne. Bilan et perspectives*, Bruxelles, 2020, p. 131 ss.; M.F. ORZAN, *La specializzazione del Tribunale dell'Unione europea tra realtà e prospettive: ieri, oggi, domani(?)*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI (a cura di), *Il giudice dell'Unione alla ricerca di un equilibrio efficiente e (in)stabile*, *op. cit.*, pp. 89-116.

⁶⁹ Come indicato *supra* (nota 20), la specializzazione nei contenziosi della funzione pubblica e della proprietà intellettuale è ispirata a un criterio di estrema flessibilità, che consente al Tribunale, in base all'art. 25, par. 1, RP Trib. di decidere se istituire sezioni

materia pregiudiziale, va rilevato che il RP Trib. appena approvato non disciplina le modalità concrete di questa articolazione. Ora, ferma restando l'organizzazione attuale in dieci sezioni del Tribunale, di cui sei specializzate in proprietà intellettuale e quattro in funzione pubblica, ci si può domandare se la specializzazione in materia pregiudiziale sarà assorbita nell'ambito delle sezioni esistenti, dando così luogo ad una sottospecializzazione, se saranno create sezioni autonome⁷⁰, o se ne saranno istituite *ad hoc* sul modello della Sezione delle Impugnazioni del Tribunale⁷¹. In proposito, verosimilmente nel corso del mese di ottobre 2024, mese in cui come rilevato nell'introduzione, il trasferimento delle domande pregiudiziali sarà effettivo, il Tribunale adotterà una decisione che sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale per definire le modalità attraverso le quali intende dare esecuzione all'obbligo introdotto nello Statuto di costituire sezioni specializzate per il trattamento di tali domande. A tal riguardo, non è da escludere che come per gli avvocati generali, come si avrà modo di evidenziare nel proseguio del presente paragrafo, il Tribunale opti per una fase transitoria fino al settembre 2025, data in cui verrà a naturale scadenza il periodo triennale di attività della giurisdizione cominciato nel 2022. Nel caso in cui questa opzione dovesse essere preferita, la questione dell'articolazione tra le attuali sezioni specializzate e quelle in materia pregiudiziale sarebbe dunque rinviata al rinnovo parziale del Tribunale previsto per il settembre 2025.

Quale che sia il modello prescelto dal Tribunale, questa sua ulteriore specializzazione merita una seria riflessione sull'identità della giurisdizione. In effetti, la *Relazione prevista all'articolo 3, paragrafo 1*, citata in precedenza, ha evidenziato che il raggiungimento dell'equilibrio tra la specializzazione e la natura generalista del Tribunale costituisce una delle sfide di maggiore importanza⁷². Ora, è evidente che la specializzazione in materia

specializzate e, in caso lo ritenga opportuno, anche modificare il loro numero in base al flusso del contenzioso. Al contrario, per il trattamento delle domande pregiudiziali, lo stesso articolo nella sua parte finale impone al Tribunale l'obbligo di creare delle sezioni specializzate al fine di tale trattamento, in ossequio all'art. 50 *ter*, 4° c., Statuto.

⁷⁰ In questa seconda ipotesi, di conseguenza, stante il numero di dieci sezioni, una modifica del numero delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale e funzione pubblica sarebbe necessaria. Quanto al numero di queste sezioni, il dato normativo non consente di determinarlo, tuttavia, tenuto conto delle domande pregiudiziali che dovrebbero essere mediamente trasferite al Tribunale, la dottrina ha ventilato la possibilità che esse saranno due. Così J. ALBERTI, *Il trasferimento del rinvio pregiudiziale al Tribunale*, cit., p. 12.

⁷¹ La Sezione delle Impugnazioni era costituita dal presidente del Tribunale, dal vicepresidente (dopo la creazione di tale figura) e dai presidenti di sezione. Essa era organizzata in sotto-formazioni composte da tre o cinque membri. Questa Sezione si aggiungeva alle sezioni ordinarie all'epoca esistenti.

⁷² In proposito, è utile ricordare che i due consulenti esterni nominati per

pregiudiziale ha risposto alla specifica necessità di rassicurare le Istituzioni e gli Stati membri sul trattamento sostanzialmente analogo davanti al Tribunale di quello offerto dinanzi alla Corte. Ciò detto, chi scrive è dell'avviso che, contrariamente a quanto auspicato dalla Commissione, sarebbe opportuno limitare il ricorso in futuro a ulteriori specializzazioni. Innanzitutto, dal combinato disposto degli artt. 19 TUE e 256, parr. 1 e 2 e 257 TFUE, si evince che il diritto primario non configura l'ufficio del giudice del Tribunale come quello di un giudice specializzato⁷³. Da un

contribuire all'elaborazione della *Relazione prevista all'articolo 3, paragrafo 1* hanno assunto posizioni antitetiche. Il presidente Rennert del *Bundesverwaltungsgericht* (Corte amministrativa federale) ha proposto una *specializzazione assoluta* (cfr. il *Rapport d'expert sur le fonctionnement du Tribunal présenté à la Cour comme base pour son rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/2422*, www.curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/tra-doc-it-div-t-0000-2020-202009736-05_02.pdf), mentre, il presidente Díez-Picazo Giménez della Terza Sezione del *Tribunal Supremo* (Corte suprema) ha auspicato il mantenimento di un *generalismo moderato*, mettendo in evidenza il rischio che una specializzazione esasperata produrrebbe sulla natura stessa del Tribunale, il quale, a suo avviso, nella riforma del 2015, è stato definitivamente consacrato come una giurisdizione a vocazione generalista (cfr. il *Document de travail sur le Tribunal*, www.curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/tra-doc-it-div-t-0000-2020-202009736-05_02.pdf, p. 9). Nella *Relazione prevista all'articolo 3, paragrafo 1*, la Corte propende per un'ulteriore specializzazione del Tribunale. In effetti, nella *Parte V*, consacrata alla *Sintesi e conclusioni operative*, nel titolo dedicato alle *Modalità di attribuzione dei procedimenti*, la Corte auspica la «crea[zione di] nuove sezioni specializzate secondo il modello di specializzazione già introdotto in materia di proprietà intellettuale e in materia di funzione pubblica». Tuttavia, nella *Parte IV* della stessa Relazione, che ha per oggetto le *Prospettive di evoluzione*, emerge una posizione più sfumata. In essa, la Corte opera una sintesi tra le idee dei Presidenti Rennert e Díez-Picazo Giménez, con una lieve preferenza per la proposta del secondo, nella misura in cui essa indica che «[s]enza che ciò comporti l'attribuzione esclusiva di un determinato tipo di cause a una sola sezione, si dovrebbe prevedere di attribuire talune materie non a tutte le 10 sezioni, ma a un numero più limitato di queste ultime». Dal canto suo, pur condividendo il principio in forza del quale l'esperienza dimostra che la specializzazione può certamente migliorare la qualità, la coerenza e la celerità delle decisioni giudiziarie, tuttavia, il Tribunale ha considerato che non tutte le materie vi si prestano e ha concluso che prima di valutare l'opportunità di creare nuovi settori di specializzazione all'interno delle sezioni, è opportuno sviluppare gli strumenti necessari per gestire il carico di lavoro dei giudici (cfr. le *Osservazioni del Tribunale*, www.curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/tra-doc-it-div-t-0000-2020-202009736-05_02.pdf, pp. 183 e 184).

⁷³ Inoltre, anche in chiave comparata, non può non rilevarsi l'esistenza di una profonda differenza tra la specializzazione che si realizza nell'ambito delle giurisdizioni nazionali e quella del Tribunale. Le prime sono composte da magistrati di carriera, i quali acquisiscono competenze professionali di cui il sistema beneficia nel lungo termine. Diversamente, il Tribunale è una giurisdizione internazionale nella quale la conferma nelle funzioni dei suoi membri è ancorata alle volontà degli Stati di appartenenza, con la conseguenza che non è da escludere che un membro non sia ricondotto nelle sue funzioni anche solo dopo un primo mandato. Questo elemento strutturale, se non deve fare

punto di vista strutturale, poi, va osservato che il Tribunale ha ormai assunto una funzione generalista, con la conseguenza che un'eccessiva specializzazione determinerebbe una situazione nella quale il Tribunale rischierebbe di essere una giurisdizione a vocazione formalmente generale, ma sostanzialmente specializzata. Peraltro, va rilevato che, oltre alla specializzazione delle sezioni, ormai da molti anni, attraverso il criterio di attribuzione della connessione tra le cause, il Tribunale fa ricorso alla cd. specializzazione *de facto*⁷⁴, con la conseguenza che ulteriori specializzazioni potrebbero definitivamente compromettere quello che sembra un equilibrio soddisfacente.

Per quanto riguarda la funzione di avvocato generale, gli artt. 31 *bis* e 31 *ter* RP Trib., che concretizzano nel dettaglio il nuovo art. 49 *bis* Statuto, disciplinano, rispettivamente, la sua elezione e la sua designazione nelle domande pregiudiziali⁷⁵.

L'art. 31 *bis* RP Trib. prevede che, contestualmente all'elezione del presidente, del vicepresidente e dei presidenti di sezione, il Tribunale elegge tra i suoi membri i giudici per svolgere la funzione di avvocato

rinunciare alla specializzazione visti i benefici che essa può apportare, quanto meno ne deve relativizzare la portata. Pertanto, una specializzazione limitata sembra una modalità di funzionamento preferibile rispetto ad una specializzazione assoluta che, per le ragioni sopraindicate, rischierebbe di non potere raggiungere gli obiettivi che essa è suscettibile di realizzare in ambito nazionale.

⁷⁴ Sul punto sia consentito di rinviare a M. F. ORZAN, *La specializzazione del Tribunale dell'Unione europea*, cit., pp. 110 e 111. In particolare, hanno fatto oggetto della specializzazione *de facto*, il contenzioso delle misure restrittive e quello bancario. Evidentemente, è necessario sottolineare la differenza tra la specializzazione delle sezioni e la specializzazione *de facto*, che si realizza attraverso la connessione tra le cause. Mentre nella prima, a tutti i membri della sezione può essere attribuita una causa nella materia oggetto della specializzazione, nella seconda, di frequente, è il giudice relatore, che ha già nel suo portafoglio il ricorso che giustifica la connessione, a ricevere la causa connessa. In questo contesto, per ovviare a una modalità di attribuzione che potrebbe portare nel medio periodo ad una *personalizzazione* del contenzioso sarebbe opportuno che le cause connesse non siano attribuite a un solo giudice ma ripartite tra i vari membri della sezione, in modo tale che le diverse sensibilità giuridiche in essa rappresentate possano contribuire allo sviluppo della giurisprudenza in una materia. Inoltre, va osservato che la specializzazione *de facto* è soggetta al rischio dell'eccessivo aumento del contenzioso nella materia attribuita per connessione, da cui potrebbe conseguire la congestione di una sezione, che si troverebbe a dovere gestire un flusso eccessivo di ricorsi in tale materia, suscettibile di compromettere la trattazione delle altre cause. Per ovviare a questo rischio, nell'ipotesi di un aumento esponenziale di un contenzioso attribuito per connessione, un meccanismo correttore potrebbe essere rappresentato dall'attribuzione delle cause ad esso afferenti ad almeno un'altra sezione, così da evitare gli inconvenienti derivanti dalla concentrazione di un contenzioso voluminoso in una sola sezione.

⁷⁵ Per una prima analisi del ruolo dell'Avvocato generale dinanzi al Tribunale v. J. WILDEMEERSCH, *The (New) Role of the Advocate General at the General Court*, in *Eu Law Live*, 16/07/2024.

generale per il trattamento delle domande pregiudiziali nonché i loro sostituti in caso di impedimento. Anche per gli avvocati generali, il RP Trib. non indica il loro numero, tuttavia, è corretto supporre che saranno due, oltre a uno o più supplenti. Ora, con riguardo all'elezione degli avvocati generali, il Tribunale ha optato per una disciplina transitoria al momento dell'entrata in vigore della riforma prevista dal reg. 2024/2019, cristallizzata nell'art. 246, par. 7, RP Trib., il quale stabilisce che «[i] primi giudici che esercitano le funzioni di avvocato generale per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale sono eletti subito dopo il 1° settembre 2024 [... e i]l loro mandato scade in occasione del rinnovo parziale previsto all'articolo 254, secondo comma, TFUE».

L'art. 31 *ter* RP Trib. disciplina le modalità di designazione degli avvocati generali. In ragione dell'assenza del Primo avvocato generale in seno al Tribunale, è il suo presidente che effettua la designazione, nel rispetto del principio stabilito all'art. 49 *bis* Statuto in forza del quale l'avvocato generale designato non può appartenere alla sezione investita della domanda pregiudiziale.

In questo contesto, vale la pena ricordare che, salvo alcune modifiche testuali rese necessarie per coordinare la nuova disciplina prevista agli artt. 31 *bis* e 31 *ter* RP Trib., le disposizioni relative alla designazione di un avvocato generale in un ricorso diretto e alle sue modalità, previste agli artt. 30 e 31 RP Trib., restano invariate⁷⁶. In proposito, va osservato che, se nella prassi risalente, il Tribunale si è avvalso di questa possibilità, in quella più recente, esso non vi ha più fatto ricorso⁷⁷. Tuttavia, non è da escludere che, in futuro, la giurisdizione possa decidere di essere assistita più frequentemente da un avvocato generale nei ricorsi diretti, in ragione del fatto che, con la riforma appena entrata in vigore, certo per i soli rinvii pregiudiziali, si è ormai dotata stabilmente di questa figura. Di conseguenza, sebbene l'art. 31 RP Trib. riconosca un potere discrezionale al Presidente nella designazione dell'avvocato generale nell'ambito dei ricorsi diretti, in applicazione del principio di buona amministrazione della giustizia, potrebbe essere auspicabile che il designato sia uno dei membri eletti per il trattamento di una domanda pregiudiziale.

Per concludere con l'esame relativo alla funzione dell'avvocato generale, è utile ricordare che l'art. 3, par. 3, RP Trib. applicabile tanto all'ipotesi di sua designazione nei ricorsi diretti che nel trattamento dei

⁷⁶ Sulla procedura di designazione di un avvocato generale nei ricorsi diretti dinanzi al Tribunale e sulle sue modalità, v. P. IANNUCELLI, *Articoli 30 e 31 RP Trib.*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCELLI (a cura di), *op. cit.*, pp. 1035-1037.

⁷⁷ Cfr., ad esempio, le conclusioni del giudice D.A.O. Edward designato come avvocato generale, 10 marzo 1992, causa T-24/90, *Automec c. Commissione*, ECLI:EU:T:1992:39.

rinvii pregiudiziali, è stato modificato per aggiungere al presidente e ai presidenti di sezione, già indicati, anche il vicepresidente, nel novero dei membri che non possono svolgere tale funzione⁷⁸.

Con riferimento alla Sezione Intermedia, da un'interpretazione sistematica degli artt. 11, par. 4, 15 *bis*, 23 *bis* e 28, parr. 1 e 8 RP Trib., si evince che detta sezione è composta da nove membri, designati in base a una decisione pubblicata in Gazzetta ufficiale, è presieduta dal vicepresidente e ha un *quorum* di funzionamento fissato a sette giudici⁷⁹. Risulta altresì che in ragione, da un lato, della specularità del procedimento garantito dinanzi al Tribunale nell'ambito del trattamento delle domande pregiudiziali in virtù del quale il collegio per default è fissato a cinque membri e, dall'altro, della volontà di garantire, anche in tale ambito, agli Stati membri e alle Istituzioni il diritto riconosciuto loro nel quadro del contenzioso diretto di richiedere che una causa sia conosciuta da una formazione composta da almeno cinque membri in luogo di quella standard costituita da tre giudici, il RP Trib. prevede che se una richiesta in tal senso è presentata dagli Stati membri e dalle Istituzioni, la Sezione Intermedia deve essere automaticamente investita di una domanda pregiudiziale.

È utile rilevare, poi, che la decisione sulla composizione della Sezione Intermedia dovrà riflettere la vocazione di questo collegio a essere utilizzato tanto nell'ambito pregiudiziale che in quello del contenzioso diretto specializzato e non. Di conseguenza, questa sezione avrà una composizione variabile a seconda che si faccia ricorso ad essa nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, di un ricorso in materia di funzione pubblica o di proprietà intellettuale o ancora di un contenzioso diretto non specializzato⁸⁰. Peraltro, il fatto che tale sezione sia presieduta dal vicepresidente è una scelta che risponde alla volontà di rafforzare il ruolo riconosciuto a quest'ultimo nel garantire la coerenza delle decisioni del Tribunale⁸¹. La creazione della Sezione Intermedia mira quindi a

⁷⁸ Cfr. il *Progetto di modifiche del regolamento di procedura del Tribunale*, cit., p. 5, il quale individua la *ratio* di questa esclusione nella creazione della Sezione Intermedia, la cui presidenza è conferita dal RP Trib. al suo vicepresidente.

⁷⁹ Per un esame, in generale, del *quorum* di funzionamento delle sezioni del Tribunale v. A. LA PERGOLA, *Articoli 23 e 24 RP Trib.*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCELLI (a cura di), *op. cit.*, pp. 1011-1014.

⁸⁰ Il carattere potenzialmente variabile della Sezione Intermedia si evince dal *Progetto di modifiche del Regolamento di procedura del Tribunale*, cit., p. 6, in cui è indicato che «[la] composizione potrà variare, secondo che le cause rinviate dinanzi alla sezione intermedia rientrino, o meno, nella competenza di sezioni specificamente competenti a conoscerne, e ciò al fine di preservare le peculiarità del loro trattamento».

⁸¹ Sul ruolo del vicepresidente, cfr. la *Relazione prevista all'articolo 3, paragrafo 1*, cit., p. 13, nella quale è indicato che «[dal settembre 2016, il vicepresidente] ha assunto un

individuare un collegio che, sebbene meno solenne della Grande Sezione, sia capace di risolvere eventuali tensioni giurisprudenziali.

Proprio quest'ultima constatazione consente di svolgere qualche breve considerazione sulla possibilità che una domanda pregiudiziale pendente dinanzi al Tribunale sia rinviata alla Grande Sezione. Nella proposta legislativa, la Corte aveva manifestato la propria preferenza perché la Grande Sezione del Tribunale non fosse adoperata in materia pregiudiziale⁸². Tuttavia, in astratto, il rinvio a tale Sezione non può essere escluso anche se, in concreto, esso sembra di applicazione residuale. In effetti, la possibilità di rinviare una domanda pregiudiziale alla Grande Sezione deve essere analizzata alla luce dell'art. 28, par. 1, RP Trib., il quale individua le condizioni perché una causa possa essere trasferita alla Grande Sezione⁸³, e dell'art. 207, par. 3, RP Trib., esaminato più diffusamente in conclusione del presente paragrafo, che prefigura il rinvio alla Corte di un quesito pregiudiziale, qualora siffatto quesito ponga questioni che richiedono l'adozione di decisioni di principio, suscettibili di compromettere l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione europea, come previsto all'art. 256, par. 3, 2° c., TFUE. Da un'interpretazione congiunta di questi due articoli discende che solo le domande che soddisfano i criteri individuati dall'art. 28, par. 1, RP Trib., ma limitate alle materie oggetto del trasferimento di competenze, potranno essere giudicate dalla Grande Sezione poiché, nel caso in cui esse dovessero porre questioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 207, par. 3, RP Trib., tale articolo prefigura il loro rinvio alla Corte. Pertanto, sebbene non possa essere esclusa a priori l'eventualità che il Tribunale si riunisca in Grande Sezione per pronunciarsi sulle domande pregiudiziali, è plausibile ritenere che il ricorso ad essa risulterà estremamente limitato⁸⁴, con la conseguenza che, in linea di principio, la Sezione Intermedia è destinata a diventare il

compito specifico, che consiste nel condurre un polo di analisi giuridica trasversale ai fini del coordinamento, della coerenza, del supporto alle decisioni, del monitoraggio giuridico, del raffronto delle problematiche e della condivisione delle conoscenze».

⁸² Cfr. la *Domanda presentata dalla Corte di giustizia*, cit., p. 7.

⁸³ L'art. 28, par. 1, RP Trib. dispone che «[q]ualora le difficoltà in diritto o l'importanza della causa o circostanze particolari lo giustifichino, una causa può essere rimessa dinanzi alla grande sezione, dinanzi alla sezione intermedia o dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero di giudici diverso».

⁸⁴ Da un punto di vista teorico, è anche possibile immaginare un'ipotesi nella quale, nell'ambito di una domanda pregiudiziale pendente emergano elementi che giustificano una risposta in contrasto con quella offerta da una Sezione Intermedia in una causa conclusa. In questo scenario, laddove volesse discostarsi dalla pronuncia precedente, sarebbe auspicabile che il Tribunale si pronunciasse in Grande sezione, al fine di evitare pronunce discordanti tra formazioni composte dallo stesso numero di membri.

collegio del Tribunale composto dal maggior numero di membri, che si occuperà di tali domande.

Con riferimento al Titolo Secondo, il Tribunale è intervenuto per assicurare l'applicazione dinanzi ad esso delle regole linguistiche previste nel RP Corte nell'ambito delle cause pregiudiziali. Ciò ha implicato la modifica degli artt. 45 e 46 RP Trib., che disciplinano, rispettivamente, la *Determinazione della lingua processuale* e l'*Uso della lingua processuale*. L'art. 45 RP Trib. è stato emendato, inserendo una distinzione tra la lingua applicabile nei ricorsi diretti, la cui disciplina è rimasta invariata, e quella nelle cause pregiudiziali, dove la lingua processuale è quella del giudice del rinvio, su riserva della possibilità che, su richiesta debitamente giustificata di una delle parti nel procedimento principale, sentiti la controparte e l'avvocato generale, può essere autorizzato, nel corso della fase orale del procedimento, l'uso di una delle altre lingue indicate all'art. 44 RP Trib. L'art. 46 RP Trib. è stato invece modificato per garantire agli Stati membri, agli Stati parti contraenti dell'accordo SEE, diversi dagli Stati membri, all'Autorità di vigilanza AELS nonché agli Stati terzi, di usufruire delle deroghe riconosciute loro in materia pregiudiziale dall'art. 38, parr. 4-6, RP Corte⁸⁵.

Per quanto riguarda il Titolo Sesto, il Tribunale ha sostanzialmente riprodotto le corrispondenti disposizioni del RP Corte, salvo alcune disposizioni che sono state introdotte per dare conto di talune differenze tra le due giurisdizioni. In primo luogo, l'inserimento dell'art. 197 RP Trib. è stato reso necessario dall'assenza in tale regolamento di un titolo consacrato alle disposizioni comuni tra rinvio pregiudiziale e ricorsi diretti⁸⁶. In secondo luogo, gli artt. 198 e 205 RP Trib. sono stati previsti in ragione del carattere facoltativo e non obbligatorio dell'utilizzo dell'applicazione e-Curia dinanzi alla Corte rispetto al Tribunale⁸⁷. In terzo luogo, l'art. 199 RP Trib., che riguarda il contenuto di una domanda pregiudiziale, trova la propria ragion d'essere nel fatto che, seppure tutte

⁸⁵ In argomento si vedano C. ZADRA, A. SCHETTINO, *Articoli 36-39 RP Corte*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCELLI (a cura di), *op. cit.*, pp. 423-435.

⁸⁶ Cfr. l'art. 197 RP Trib. secondo il quale «[s]alvo quanto disposto da norme specifiche contenute nel presente titolo, gli articoli da 52 a 56, 58, da 60 a 62, 67 e 75 si applicano ai rinvii pregiudiziali».

⁸⁷ Gli artt. 198 e 205 RP Trib., consacrati alle notifiche e al deposito degli atti processuali, operano una distinzione tra le parti titolari di un profilo utente e-Curia e quelle che ne sono sprovvisti. Per un'analisi dell'applicazione e-Curia, v. E. COULON, *Numérisation du processus judiciaire: un pas de plus avec e-Curia obligatoire devant le Tribunal de l'Union européenne*, in *L'observateur de Bruxelles*, 2019, pp. 42-46. Peraltro, va rilevato che per garantire il possibile utilizzo di tale applicazione nell'ambito del rinvio pregiudiziale, il Tribunale ha adottato la *Decisione del 10 luglio 2024, relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l'applicazione e-Curia* (GUUE L, 2024/2096, 12.08.2024, pp. 1-4).

le domande pregiudiziali continueranno a essere depositate dinanzi alla Corte, nondimeno, risultava indispensabile prevedere una disposizione su cui fondare le ordinanze d'irricevibilità ai sensi dell'art. 225 RP Trib. In quarto luogo, l'art. 201 RP Trib. disciplina l'anonimizzazione e l'omissione di dati personali⁸⁸. In quinto luogo, l'art. 213 RP Trib. disciplina la possibilità di evitare l'udienza di discussione⁸⁹. In sesto luogo, gli artt. 231, 233 e 234 RP Trib., che riguardano, rispettivamente, la pronuncia della sentenza, la firma dell'ordinanza, cui seguono in entrambi i casi la loro notifica nonché i loro effetti, sono stati inseriti in ragione della possibilità che le decisioni adottate dal Tribunale possono essere riesaminate dalla Corte⁹⁰. In settimo luogo, l'art. 236 RP Trib. chiarisce che una domanda di interpretazione di una pronuncia pregiudiziale del Tribunale deve essere depositata dinanzi alla Corte e fare l'oggetto di una valutazione da parte dello sportello unico.

Infine, una breve analisi merita il sopraccitato art. 207 RP Trib., che dota il Tribunale di uno strumento per rinviare la causa alla Corte. L'articolo in parola prevede che il Tribunale rinvii una domanda pregiudiziale alla Corte, qualora un quesito pregiudiziale sia erroneamente depositato dinanzi al Tribunale e nei casi previsti all'art. 54, 2° c., Statuto e 256, par. 3, 2° c., TFUE sopra esaminati. Esso disciplina differentemente le modalità di rinvio. In caso di deposito errato, il cancelliere del Tribunale trasmette la domanda immediatamente a quello della Corte; nell'ipotesi di applicazione dell'art. 54, 2° c., Statuto, il rinvio è deciso con un'ordinanza

⁸⁸ In proposito, va rilevato che in questo caso, l'art. 201 RP Trib. riproduce nella sostanza il novellato art. 95 RP Corte. Tuttavia, è interessante osservare che in ragione del fatto che nell'ambito dei ricorsi diretti il Tribunale non applica l'anonimato, ciò comporta la coesistenza dell'art. 201 RP Trib. nelle cause pregiudiziali e degli artt. 66 e 66 *bis* RP Trib., che disciplinano, nell'ambito di tali ricorsi, rispettivamente, l'omissione dei dati personali delle persone fisiche nei confronti del pubblico e l'omissione di dati diversi dai dati personali delle persone fisiche nei confronti del pubblico. Per un'analisi degli artt. 66 e 66 *bis* RP Trib. e di alcuni loro aspetti problematici v. D.P. DOMENICUCCI, *Il regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea: un cantiere in continua evoluzione*, in *Eurojus*, 2024, pp. 139 e 140. Inoltre, per un esame della prassi relativa alla pratica dell'anonimizzazione delle cause pregiudiziali dinanzi alla Corte, v. S. BARBIERI, *L'anonimizzazione delle cause pregiudiziali: brevi considerazioni sulle prime applicazioni della nuova disciplina*, in questa rivista, 2024.

⁸⁹ L'inserimento dell'art. 213 RP Trib. è stato reso necessario dalla differenza esistente tra la disciplina dello svolgimento di un'udienza dinanzi al Tribunale, sul quale, nell'ambito dei ricorsi diretti, grava l'obbligo di organizzarla in presenza di una domanda motivata rispetto alla procedura pregiudiziale nella quale, salvo ipotesi eccezionali, tale obbligo non sussiste.

⁹⁰ Da un punto di vista tecnico, questo implica che una copia delle sentenze (art. 231 RP Trib.) e delle ordinanze (art. 233 RP Trib.) sono notificate anche alla Corte, nella misura in cui gli effetti spiegati da entrambe le categorie di decisioni dipendono dall'art. 62 *ter* Statuto (art. 234 RP Trib.).

non impugnabile della Sezione cui è attribuita tale domanda, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale; qualora ricorrano le condizioni previste all'art. 256, par. 3, 2° c., TFUE, in qualsiasi momento del procedimento, la sezione investita della causa, sentito l'avvocato generale, può proporre alla Conferenza Plenaria, che decide, se rinviarla alla Corte. Rispetto a questa ultima ipotesi, il 4° comma dell'art. 207 RP Trib. riconosce al presidente e al vicepresidente del Tribunale, sentito l'avvocato generale, di proporre il rinvio alla Conferenza Plenaria fino alla chiusura della fase orale del procedimento e, se sono state presentate conclusioni, non oltre una settimana dopo la presentazione di queste ultime, o prima della decisione di statuire senza fase orale.

È evidente che le diverse modalità di trasferimento della domanda sono legate alla natura della constatazione che la giurisdizione deve effettuare. Nel caso in cui una domanda sia stata erroneamente depositata alla cancelleria del Tribunale, quest'ultimo non deve adottare alcuna decisione, stante la regola secondo la quale le domande pregiudiziali continuano a essere introdotte dinanzi alla Corte. Nell'ipotesi di incompetenza è sufficiente un'ordinanza della sezione, mentre, nel caso in cui sia necessario stabilire se il Tribunale è chiamato a adottare una pronuncia di principio suscettibile di compromettere l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione, è la Conferenza Plenaria a doversi pronunciare⁹¹.

Questa disposizione assume particolare rilievo perché completa il sistema di controllo atto a garantire il corretto riparto di competenze tra Corte e Tribunale alla luce della riforma appena entrata in vigore, concretizzando la previsione contenuta nel diritto primario finalizzata a che, *in itinere*, il Tribunale devolva alla Corte una domanda che necessita di una sua pronuncia. Ad ogni modo, va rilevato che laddove il Tribunale ritenesse una questione non meritevole di rinvio, mantenendola in seno a un suo collegio, la Corte potrebbe *ex post* adoperare la procedura di riesame qualora considerasse che la decisione adottata dal Tribunale fosse suscettibile di compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione.

⁹¹ L'art. 207, par. 3, RP Trib. dispone che «la sezione investita della causa può [...] proporre alla Conferenza Plenaria il rinvio previsto dall'art. 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE» e che «la decisione di rinvio è adottata dalla conferenza plenaria». Tenuto conto del fatto che l'art. 256, par. 3, 2° c., TFUE prevede che il Tribunale «può rinviare la causa alla Corte», tale formulazione ha indotto la dottrina a interrogarsi sulla natura facoltativa od obbligatoria del rinvio di una causa dal Tribunale alla Corte (D. DÜSTERHAUS, *Referring Cases Back to the Court of Justice: Faculty or Duty?*, in *EU Law Live*, 04/07/2024). In realtà, se la Conferenza Plenaria dispone di un'assoluta discrezionalità nel valutare se le condizioni individuate all'art. 256, par. 3, 2° c. TFUE sono soddisfatte, qualora concluda in tal senso, malgrado il fatto che l'articolo in parola si limiti a prevedere la facoltà di trasferire la causa alla Corte, il rinvio a quest'ultima appare essere la soluzione più coerente con l'impianto complessivo della riforma.

3.2. Le modifiche dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale introdotte a seguito del dialogo interistituzionale scaturito dalla domanda legislativa proposta dalla Corte

Come osservato in precedenza, nel corso del dibattito scaturito dalla proposta legislativa, da un lato, il Parlamento europeo ha domandato di essere incluso tra le parti che, a norma dell'art. 23 Statuto, possono depositare osservazioni nell'ambito di un procedimento pregiudiziale. Dall'altro, il Parlamento europeo ha suggerito di rafforzare la trasparenza e l'apertura del processo dinanzi alla CGUE attraverso l'inserimento di un emendamento allo Statuto che, in linea di principio, avrebbe permesso di domandare l'accesso a qualunque documento depositato dalle parti e dai terzi in qualunque tipo di procedimento.

Il dialogo che ne è scaturito ha portato a un duplice compromesso: la possibilità di depositare osservazioni o memorie, nelle cause in cui ritengono di avere un "particolare interesse", è stata riconosciuta non solo al Parlamento europeo, ma anche al Consiglio e alla Banca centrale europea; il regime di pubblicità è stato circoscritto alle domande pregiudiziali e sottoposto a certe condizioni.

Per giunta riguarda l'estensione del diritto di depositare osservazioni e memorie, essa è stata inserita all'art. 96, par. 1, lett. d), RP Corte e all'art. 202, par. 1, lett. d), RP Trib.⁹². Rispetto a questa modifica, due sono le considerazioni che possono essere svolte. In primo luogo, al netto di questo riferimento all'"interesse particolare" che Parlamento europeo, BCE e Consiglio devono avere per depositare memorie od osservazioni scritte, è lecito supporre che la dimostrazione di tale interesse non sarà una vera e propria condizione sottoposta al vaglio della Corte e del Tribunale. Al contrario, è immaginabile che entrambe le giurisdizioni valuteranno questo interesse in termini piuttosto favorevoli nei confronti delle tre Istituzioni. In secondo luogo, non può tacersi la circostanza che, aumentando il volume dei documenti processuali che dovranno essere esaminati dalle due giurisdizioni, l'apertura al Parlamento europeo, alla BCE e al Consiglio della possibilità di depositare memorie od osservazioni potrebbe determinare un allungamento della durata dei procedimenti. Tuttavia, quanto all'effettiva incidenza di questa estensione sulla durata dei procedimenti, soltanto la prassi applicativa di queste disposizioni fornirà utili elementi per trarne le conseguenze.

⁹² In termini analoghi, le due disposizioni prevedono che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea possono presentare le proprie osservazioni, quando ritengono di avere un particolare interesse per le questioni sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale.

Per quanto riguarda il regime di pubblicità, l'art. 96, par. 3, RP Corte e l'art. 202, par. 3, RP Trib. ne fissano, in termini sostanzialmente analoghi, la disciplina di dettaglio. In linea di principio, le memorie o le osservazioni presentate nell'ambito di un procedimento pregiudiziale sono suscettibili di essere pubblicate sul sito della CGUE dopo l'adozione della decisione che mette fine a tale procedimento, a meno che i loro autori non si oppongano. In proposito, l'opposizione, che non deve essere motivata e non può fare l'oggetto di impugnazione, deve essere comunicata alla cancelleria con atto separato entro tre mesi dalla definizione del procedimento. Essa è revocabile e, in questa ipotesi, le memorie e le osservazioni sono pubblicate sul sito della CGUE.

Anche l'introduzione di questa disposizione merita due ordini di considerazioni. In primo luogo, il suo iter approvativo dimostra che essa è il risultato di un compromesso tra la proposta del Parlamento europeo, che era molto ampia e non limitata al procedimento pregiudiziale, e una soluzione finale, che è circoscritta a questo procedimento. Probabilmente, sebbene il Parlamento europeo avesse individuato la necessità di garantire l'accesso ai documenti senza sacrificare la confidenzialità e la segretezza degli atti processuali, in concreto, sarebbe stato molto complesso e problematico garantirne l'esecuzione, in particolare nell'ambito del contenzioso diretto⁹³. In secondo luogo, con riguardo alla disciplina in concreto del regime di pubblicità, essa rappresenta un non facile equilibrio tra la ragione del suo inserimento, ossia l'accesso rapido e semplice all'insieme dei documenti depositati nell'ambito del procedimento pregiudiziale e il rispetto della manifestazione di volontà degli interessati menzionati all'art. 23 Statuto di non vedere pubblicate le loro memorie od osservazioni. È inutile nascondere che l'equilibrio raggiunto sembra prediligere il secondo rispetto al primo. Certo, l'opposizione deve essere introdotta entro un termine di tre mesi dall'adozione della decisione,

⁹³ Innanzitutto, non può tacersi che questo accesso agli atti processuali, tanto di procedimenti conclusi ma ancor più di procedimenti pendenti, avrebbe sollevato delicati problemi di coordinamento con l'art. 15, par. 3, quarta frase, TFUE, secondo il quale «[l]a Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al [principio di trasparenza] soltanto allorché esercitano funzioni amministrative». Inoltre, l'accesso preconizzato dal Parlamento europeo avrebbe creato difficoltà anche rispetto ai principi stabiliti dalla Corte, la quale ha giudicato che «le limitazioni all'applicazione del principio di trasparenza per quanto concerne l'attività giurisdizionale perseguono la medesima finalità, vale a dire quella di garantire che il diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni sia esercitato senza arrecare pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali [... rilevando] in proposito che la tutela di tali procedure implica, segnatamente, che sia garantita l'osservanza dei principi della parità delle armi nonché della buona amministrazione della giustizia». Cfr. Corte just., 21 settembre 2010, cause riunite C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P, *Svezia e a. c. API e Commissione*, ECLI:EU:C:2010:541, punti 84 e 85.

tuttavia, essa non deve essere motivata e non è impugnabile. Di conseguenza, la disposizione conferisce agli interessati menzionati all'art. 23 Statuto di esercitare, in sostanza, un diritto di veto alla pubblicazione degli atti di cui sono autori. Resta il fatto che la disposizione in parola rappresenta un'apertura importante rispetto all'applicazione, per quanto possibile, alle procedure giudiziarie del principio di trasparenza.

3.3. Le modifiche dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale indipendenti dalla domanda legislativa e dalla discussione interistituzionale che ne è seguita

Infine, i regolamenti di procedura delle due giurisdizioni contengono alcune modifiche slegate dalla domanda legislativa della Corte e dal dibattito interistituzionale che è scaturito. Entrambe le giurisdizioni, da un lato, hanno inserito una nuova disposizione, comune, avente ad oggetto la trasmissione delle udienze e, dall'altro, sono intervenute sui rispettivi regolamenti per integrare, precisare e chiarire la portata di altre disposizioni, alla luce della loro prassi applicativa. Nell'ambito di questa seconda categoria di interventi apportati dalla Corte⁹⁴ e dal Tribunale⁹⁵, per lo più di minore importanza, spicca, con riguardo al secondo, l'emendamento dell'art. 86 RP Trib. che concerne l'adattamento delle conclusioni, sul quale vale la pena di soffermarsi brevemente.

⁹⁴ Per quanto riguarda la Corte, le modifiche nel regolamento di procedura concernono gli artt. 48 e 57 sulle modalità di notifica e sul deposito degli atti processuali, l'art. 82 sulla presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale, l'art. 106 sulla trasmissione degli atti processuali nell'ambito delle cause sottoposte, o sottoponibili, a procedimento accelerato e l'art. 125 sulla trasmissione di documenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito dei ricorsi diretti.

⁹⁵ Per quanto riguarda il Tribunale, sono stati modificati: l'art. 32 relativo alle modalità di giuramento del cancelliere; gli artt. 37, 38 e 139 riguardanti la consultazione del registro, l'accesso al fascicolo di causa e le spese processuali; l'art. 56 *bis* concernente l'applicazione e-Curia; gli artt. 68, 113 e 130 aventi ad oggetto la riunione, la riapertura della fase orale e le eccezioni e gli incidenti processuali rispetto ai quali la procedura è stata semplificata, nella misura in cui il Tribunale non adotterà più ordinanze ma semplici decisioni, salvo la riapertura della fase orale nei procedimenti pregiudiziali; l'art. 92 avente ad oggetto il procedimento per l'adozione di mezzi istruttori, che permette ora al Tribunale, qualora le circostanze lo consentano, di adottarli senza bisogno di procedere preventivamente a una misura di organizzazione del procedimento; l'art. 162, che riguarda i collegi competenti a conoscere alcune procedure particolari; infine, l'art. 178 nel senso di un utilizzo ancora più ampio dell'applicazione e-Curia in materia di proprietà intellettuale.

3.3.1. Le regole comuni relative alla trasmissione delle udienze: l'articolo 80 *bis* del regolamento di procedura della Corte e l'articolo 110 *bis* del regolamento di procedura del Tribunale

Come osservato in precedenza per gli artt. 114 *bis* e 114 *ter* RP Corte, anche con riguardo alla trasmissione delle udienze, è interessante rilevare le modifiche piuttosto rilevanti intervenute tra i progetti dei regolamenti di procedura delle due giurisdizioni e il loro testo definitivo. La disposizione originariamente presentata dalle due giurisdizioni non apportava precisioni in relazione al tipo di udienza cui si riferiva, non chiariva la tempistica della trasmissione e non indicava le categorie di cause suscettibili di essere trasmesse. L'art. 80 *bis* RP Corte e l'art. 110 *bis* RP Trib., che sono il risultato di una discussione con gli Stati membri e le Istituzioni, operano, innanzitutto, una distinzione tra le udienze di discussione e le udienze di pronuncia delle sentenze o di lettura delle conclusioni: le prime sono trasmesse in differita, diversamente dalle seconde, che sono diffuse in diretta. Inoltre, i due regolamenti di procedura individuano nel numero dei membri che compongono il collegio il criterio per la trasmissione delle udienze di discussione⁹⁶.

Sostanzialmente invariata resta, invece, la disciplina nel merito della disposizione comune. Le giurisdizioni sono tenute a informare le parti al momento della convocazione dell'udienza della loro intenzione di trasmetterla, in modo che queste ultime possano presentare nel più breve termine possibile una domanda, indicando nel dettaglio le circostanze che, dal loro punto di vista, ne giustificano la non trasmissione, cosicché le due giurisdizioni possano adottare una decisione a loro volta nel più breve termine possibile. Le due disposizioni prevedono poi che la registrazione dell'udienza resti disponibile sul sito internet dell'Istituzione per un mese, ferma restando la possibilità per una parte di richiederne la rimozione spiegandone le ragioni. In questo caso, è il presidente che si pronuncia sulla richiesta.

3.3.2. La nuova disciplina dell'adattamento delle conclusioni prevista all'art. 86 del regolamento di procedura del Tribunale

⁹⁶ L'art. 80 *bis*, par. 1, RP Corte precisa che possono essere trasmesse le udienze «in una causa attribuita alla seduta plenaria, alla grande sezione, o, in via eccezionale, qualora l'interesse di una causa lo giustifichi, a una sezione che si riunisce con cinque giudici». L'art. 110 *bis* RP Trib. indica, invece, che possono essere trasmesse le udienze «in una causa attribuita alla grande sezione, alla sezione intermedia o, qualora l'interesse della causa lo giustifichi, a una sezione che si riunisce con cinque giudici o, in via eccezionale, a una sezione che si riunisce con tre giudici».

L'art. 86 RP Trib. è stato introdotto con il regolamento di procedura del Tribunale del 2015 (RP Trib. 2015). All'epoca del suo inserimento, il suo par. 1 prevedeva che «[q]uando un atto, di cui si chiede l'annullamento, è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente, prima della chiusura della fase orale o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, può adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo». L'art. 86 RP Trib. 2015 era stato inserito per perseguire obiettivi di chiarezza, rapidità e certezza del diritto e offriva al ricorrente la possibilità di determinare la sua strategia giudiziaria, poiché quest'ultimo conservava il controllo sul suo ricorso potendo decidere se adattarlo o introdurre uno nuovo diretto all'annullamento dell'atto nel frattempo adottato. Benché di applicazione generale, esso rispondeva a una necessità palesatasi, in particolare, nel contenzioso delle misure restrittive dove con una certa regolarità, in pendenza di giudizio, l'atto contestato è sostituito da un nuovo atto⁹⁷.

La modifica apportata all'art. 86 RP Trib. riguarda proprio il primo paragrafo e, ancora una volta, sebbene di applicazione generale, è debitrice della prassi applicativa relativa al contenzioso delle misure restrittive. Esso dispone che «il ricorrente, entro e non oltre due settimane dalla notifica di una decisione di fissare la data dell'udienza di discussione e prima della notifica della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, può adattare il ricorso». Ora, si evince dal nuovo testo che, in sostanza, sono stati modificati i termini entro i quali l'attore può adattare il proprio ricorso. È indubbio che questa modifica rappresenta una restrizione del potere di adattare le conclusioni nella misura in cui rispetto al termine fissato in precedenza, i nuovi risultano essere meno favorevoli all'attore. Nondimeno, questa modifica rappresenta la necessità di trovare un equilibrio tra la possibilità di adattare le conclusioni in corso d'istanza e il principio di buona amministrazione della giustizia. In effetti, la prassi in materia di misure restrittive ha evidenziato alcune difficoltà di ordine organizzativo legate alla precedente formulazione nell'ipotesi, assai frequente, di deposito di memorie di adattamento in prossimità dell'udienza di discussione⁹⁸, che implicava un rinvio di tale udienza e, quindi, un conseguente ritardo nel trattamento del ricorso.

4. Considerazioni conclusive

⁹⁷ Cfr. il *Progetto di modifiche del Regolamento di procedura del Tribunale 2015*, consultabile all'indirizzo <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7795-2014-INIT/it/pdf>, p. 91.

⁹⁸ Per le ragioni che sottendono la modifica si rinvia al *Progetto di modifiche del Regolamento di procedura del Tribunale*, cit., pp. 19 e 20.

L'analisi effettuata consente di svolgere alcune considerazioni conclusive sui regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale, sulla struttura attuale della CGUE a seguito dell'entrata in vigore di questa riforma e sulle sue prospettive evolutive.

Rispetto ai regolamenti di procedura delle due giurisdizioni, e in particolare a quello del Tribunale, innanzitutto, la modifica appena decisa, certo necessaria, rappresenta, nondimeno, la settima revisione delle regole di funzionamento di questa giurisdizione dalla *refonte* del 2015⁹⁹. Questo dato impone una riflessione. Da un lato, esso esprime la capacità della giurisdizione di rispondere con reattività tanto alle lacune del proprio regolamento che agli insegnamenti desumibili dalla prassi applicativa delle disposizioni in esso contenuto, così da rendere le norme che regolano il processo costantemente rispondenti agli interessi delle parti¹⁰⁰. Tuttavia, dall'altro, non può tacersi che una simile duttilità rischia di produrre conseguenze non sempre soddisfacenti, perché essa comporta soluzioni che, benchè pensate per perseguire l'obiettivo di migliorare il funzionamento del processo così da applicare alle regole di procedura il principio della buona amministrazione della giustizia, possono risultare, talvolta, in concreto, estemporanee e prive di organicità¹⁰¹ nonché instabili¹⁰², in assenza di un progetto d'insieme.

Va rilevato, poi, che in ragione della tempistica legata alla volontà politica di licenziare la riforma il più velocemente possibile, il Tribunale non è potuto comunque intervenire in modo strutturale sul proprio regolamento di procedura. Ora, tenuto conto che, con il trasferimento di alcune materie in ambito pregiudiziale, esso si avvicina al modello giudiziario della Corte, non è da escludere che, in futuro, anche il Tribunale possa orientarsi verso un'ulteriore riorganizzazione del proprio regolamento, prendendo spunto da quello della Corte, la quale, com'è noto, data la coesistenza del procedimento pregiudiziale e del contenzioso diretto, ha strutturato il proprio regolamento di procedura sulla base di regole comuni, cui seguono, nell'ordine, quelle specifiche consacrate a queste due forme di tutela giurisdizionale. Ad ogni modo, se il Tribunale

⁹⁹ Per un'accurata disamina, in chiave problematica, dell'evoluzione del regolamento di procedura del Tribunale si veda, per tutti, D.P. DOMENICUCCI, *Il regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea*, cit., pp. 133-136.

¹⁰⁰ In proposito, autorevole dottrina considera che il processo dinanzi al Tribunale si caratterizza per la sua elasticità, intesa come capacità dei giudici di potere contribuire alla definizione delle regole applicabili dinanzi ad essi al fine di integrare nelle norme di procedura l'esperienza desumibile dalla prassi. Così P. BIAVATI, *Il processo a struttura elastica nell'esperienza comunitaria*, in *Scritti in onore di Mario Vellani*, Milano, 1998, t. I, p. 101.

¹⁰¹ V. D.P. DOMENICUCCI, *Il regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea*, cit., p. 136.

¹⁰² Così P. BIAVATI, *Diritto processuale dell'Unione europea*, Milano, V ed., 2015, p. 40.

dovesse decidere di intervenire per modellare il proprio regolamento di procedura su quello della Corte, tenuto conto del fatto che, contrariamente a quest'ultima, il procedimento pregiudiziale avrà carattere residuale rispetto al contenzioso diretto, da un punto di vista strutturale, l'ordine di presentazione dei titoli consacrati ai ricorsi diretti e al rinvio pregiudiziale dovrebbe prendere in considerazione questo aspetto, in modo da raggiungere l'obiettivo di coerenza, armonia e specularità tra i due regolamenti di procedura, senza fare venire meno le differenze tra le giurisdizioni¹⁰³.

Quanto alla struttura attuale della CGUE, a seguito dell'entrata in vigore della riforma prevista dal reg. 2024/2019, è utile ricordare che parte della dottrina¹⁰⁴ sostiene che le recenti riforme costituiscono un allontanamento dallo spirito di Nizza¹⁰⁵. In effetti, da un lato, lo smantellamento della "piramide giurisdizionale" prevista nel 2003 con la decisione di sopprimere il TFP e con il raddoppio dei membri del Tribunale¹⁰⁶ e, dall'altro, il venire meno dell'idea di devolvere a quest'ultimo la competenza pregiudiziale nelle materie in cui avrebbe esercitato la funzione di giudice delle impugnazioni¹⁰⁷, avrebbero reso l'art.

¹⁰³ Sul punto si veda D.P. DOMENICUCCI, *Il regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea*, cit., p. 149, il quale preconizza l'opportunità che il Tribunale avvii «un progetto di più ampio respiro che preveda nel medio termine una nuova *refonte* del suo "codice di procedura"».

¹⁰⁴ In questo senso v. ID., *La relazione prevista dall'art. 3, par. 1, del regolamento 2015/2422 tra indagini retrospettive di bilancio dell'attività del Tribunale e analisi prospettive di rilancio del suo ruolo nel contesto della nuova architettura giudiziaria dell'Unione europea*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, *Il giudice dell'Unione europea alla ricerca di un assetto efficiente e (in)stabile*, op. cit., p. 40; M. BOBEK, *Preliminary Rulings before the General Court*, cit., pp. 1528-1529; D. SARMIENTO, *On the Road to a Constitutional Court of the European Union*, cit., X.

¹⁰⁵ Per un'analisi dell'assetto della CGUE dopo l'entrata in vigore del trattato di Nizza v. B. NASCIBENE (a cura di), *Il processo comunitario dopo Nizza*, Milano, 2003.

¹⁰⁶ Così M. BOBEK, *Preliminary Rulings before the General Court*, cit., p. 1529, il quale rileva che «[t]he internal logic of [Art. 256 TFEU] captures the thinking at the time: the General Court was to hear all direct actions (Art. 256 (1) TFEU), as well as appeals against decisions of specialized courts (Art. 256(2)TFEU). In addition to that, the GC was to have jurisdiction for preliminary rulings under Article 267 TFEU in specific areas laid down by the Statute (Art. 256(3) TFEU). In structural terms, the second and third "jurisdictional pillar" of the then new GC were connected. There was the vision of an "expertise parallelism" that was to be put in place. The GC was to have jurisdiction to hear requests for preliminary rulings in those areas where it was also the appellate jurisdiction for decisions of the specialized courts. The structural logic was to use acquired expertise and ensure a consistent approach: the "appellate court" should be the "preliminary ruling court" in those special areas [...] However, with the abolishment of the only specialized court created, the Civil Service Tribunal, and the doubling of the GC [...] there is not much left of that structure».

¹⁰⁷ Sull'opportunità che le materie trasferibili al Tribunale nell'ambito della competenza pregiudiziale avrebbero dovuto essere quelle in cui questa giurisdizione

256, 3° c., TFUE riguardante il trasferimento di competenze al Tribunale un «torso from different times»¹⁰⁸.

A parere di chi scrive, queste considerazioni intercettano solo una parte del fenomeno. In primo luogo, la struttura piramidale dell'architettura giurisdizionale già postulava una prospettiva di evoluzione della Corte in chiave costituzionale¹⁰⁹. In questo contesto, rispetto al ruolo costituzionale della Corte, è opportuno distinguere tra una nozione funzionale e una strutturale. In termini funzionali, come osservato in dottrina, la costituzionalizzazione della Corte comincia ben prima delle modifiche di Nizza, quando «[l]a Corte di giustizia [...], a partire da *Van Gend & Loos*, dà avvio al processo di costituzionalizzazione di se stessa e della propria funzione nell'ordinamento comunitario»¹¹⁰, ferma restando, beninteso, la peculiarità di una siffatta costituzionalizzazione nell'ambito di tale ordinamento¹¹¹. In termini strutturali, invece, la costituzionalizzazione della Corte si traduce nella cristallizzazione nel diritto primario di un riparto di competenze tra essa, da un lato, e il Tribunale (e le eventuali giurisdizioni specializzate), dall'altro, che la proietta a diventare la giurisdizione cui è conferito il trattamento delle sole cause suscettibili di avere, a vario titolo, una valenza fondamentale per il

avrebbe esercitato la funzione di giudice delle impugnazioni v. N. FORWOOD, *The Judicial Architecture of the European Union. The Challenges of Change*, in M. HOSKINS, W. ROBINSON (eds.), *A True European. Essays for Judge David Edward*, Oxford, 2003, p. 81 ss.; J. AZIZI, *Opportunities and Limits for the Transfer of Preliminary Reference Proceedings to the Court of First Instance*, in I. PERNICE, J. KOKOTT, C. SAUNDERS (eds.), *The Future of the European Judicial System in a Comparative Perspective*, Baden Baden, 2006, p. 241 ss., spec. p. 252; K. LENAERTS, *The Rule of Law and the Coherence of the Judicial System of the European Union*, in CMLR, 2007, p. 1657; C. AMALFITANO, *Il futuro del rinvio pregiudiziale*, cit., p. 511.

¹⁰⁸ V. M. BOBEK, *Preliminary Rulings before the General Court*, cit., p. 1529.

¹⁰⁹ Sul punto v. D. SARMIENTO, *On the Road to a Constitutional Court of the European Union*, cit., XIV.

¹¹⁰ Così D. GALLO, *L'efficacia diretta del diritto dell'Unione europea negli ordinamenti nazionali*, Milano, 2018, p. 48; ID., *Direct Effect in EU Law*, Oxford, in corso di pubblicazione, il quale esamina, in termini originali, il tema ampiamente studiato della costituzionalizzazione della Corte.

¹¹¹ In proposito v. T. TRIDIMAS, *Bifurcated Justice: The Dual Character of Judicial Protection in EU Law*, in A. ROSAS, E. LEVITS, Y. BOT (eds.), *The Court of Justice and the Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-Law*, The Hague, 2013, pp. 367-379, il quale osserva che «[a] distinct feature of the EU constitutional order is that it is supported by a decentralised system of justice. EU rights are enforced both by the Court of Justice and by national courts». Da ciò ne consegue che il ruolo della Corte non è assimilabile a quello di una Corte costituzionale di uno Stato membro, risentendo della particolarità della struttura dell'ordinamento cui appartiene. Più in generale, sulle particolarità del processo di integrazione europea v. A. BIONDI, R.S. MEHTA, *EU Procedural Law*, in R. PATTERSON, A. SODERSTEN (eds.), *The Companion to EU and International Law*, Hoboken, 2016, pp. 155-166.

funzionamento dell'ordinamento dell'Unione. Nel proseguio, è questa nozione strutturale a venire in rilievo.

In secondo luogo, non può tacersi la circostanza che, in realtà, se è vero che il modello piramidale era certamente quello principale, tuttavia, l'art. 19, par. 2, prima e terza frase, TUE stabiliva già allora che «[l]a Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro» mentre «[i]l Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro». Questa disposizione dimostra ancora una volta, da un lato, il carattere estremamente flessibile della struttura della CGUE e, dall'altro, l'esistenza, se così dir si voglia, di un “piano alternativo” per raggiungere l'obiettivo di consentire alla Corte di potersi concentrare sulle questioni fondamentali per il funzionamento dell'ordinamento dell'Unione. In effetti, anche per ragioni budgetarie, è difficile immaginare la possibilità di costruire un'architettura giudiziaria nell'ambito della quale un Tribunale, con più di un giudice per Stato membro, sia affiancato da giurisdizioni specializzate, e ne è la riprova il fatto che il raddoppio dei membri del Tribunale ha implicato la dissoluzione del TFP.

Pertanto, alla luce di questi elementi, è possibile concludere che le riforme intervenute nel 2015, nel 2018 e soprattutto l'attuale rientrano nel perimetro estremamente flessibile offerto dal diritto primario nel trattato di Nizza. Ciò consente, quindi, di rispondere affermativamente alla domanda formulata nel titolo del presente contributo, in particolare con riguardo alla riforma appena entrata in vigore, quanto al fatto che essa può essere considerata un'ulteriore applicazione della legge di Hooke alla CGUE.

Per quanto riguarda le prospettive di evoluzione dell'Istituzione, è indiscutibile che alcune “forze” la proiettano, in modo più o meno costante, verso una nuova dimensione. In particolare, sembra delinearci sempre più, e quanto meno nella percezione della dottrina, un processo di costituzionalizzazione della Corte. Nuove potenziali attrici, le commissioni di ricorso, si stanno affermando come soggetti in grado di svolgere un ruolo di supporto al Tribunale e alla Corte. Queste tendenze obbligano a riflettere sulle modifiche ancora possibili nell'ambito individuato dal diritto primario e quelle che, invece, necessitano di una sua revisione¹¹².

¹¹² Va osservato che per fare fronte al costante aumento del carico di lavoro della Corte, la dottrina ha anche prospettato soluzioni che non avrebbero necessitato alcuna modifica statutaria, ma piuttosto un diverso approccio da parte di quest'ultima: nel trattamento delle domande pregiudiziali; nell'applicazione della giurisprudenza CILFIT; nella valutazione della rilevanza del quesito ai fini della soluzione della causa pendente dinanzi al giudice nazionale; o, ancora, nell'approccio nella definizione della nozione di «direttamente e individualmente interessati» ai sensi dell'art. 263, 4° c., TFUE. V. M.

In questo contesto, la discussione relativa al processo di costituzionalizzazione della Corte merita di essere affrontata con una certa attenzione. Vari autori considerano che il trasferimento di alcune domande pregiudiziali al Tribunale segni una tappa fondamentale di tale processo¹¹³. In realtà, come osservato nell'introduzione, il trasferimento, anche se parziale, della "chiave di volta" del sistema¹¹⁴, del *backbone* dell'ordinamento giuridico dell'Unione¹¹⁵, avrebbe potuto essere considerato una tendenza opposta alla costituzionalizzazione di questa giurisdizione. Ciò che invece consente di considerare la riforma appena entrata in vigore un punto di svolta in questo processo è la circostanza che, oltre a realizzarsi in base a dei controlli *in itinere* ed *ex post*, già previsti nel diritto primario, consistenti, rispettivamente, nella possibilità per il Tribunale di rinviare una domanda pregiudiziale nell'ipotesi in cui essa sollevi una questione di principio suscettibile di compromettere l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione europea e nella facoltà di riesaminare le decisioni del Tribunale, tale trasferimento è stato ancorato a un controllo *ex ante*, attraverso il meccanismo dello sportello unico. Questo "Cortecentrismo"¹¹⁶, da un lato, è stato la precondizione per l'accoglimento della proposta e, dall'altro, esprime il ruolo che la Corte si avvia ad assumere¹¹⁷.

Questa ultima considerazione offre altresì l'occasione per mettere la presente riforma in prospettiva rispetto alle due precedenti del 2015 e del 2018, che risultano strumentali ad essa. Nel raddoppiare il numero dei membri del Tribunale, la riforma del 2015 ha potenziato le sue capacità di funzionamento ben al di là della necessità di alleviare il suo carico di lavoro e intervenire sui suoi ritardi, creando quindi le condizioni per un progressivo alleggerimento della Corte. A sua volta, la proposta di riforma del 2018 perseguiva, nel complesso, l'obiettivo di alleviare il carico di lavoro della Corte nell'ambito nei ricorsi diretti, peraltro già in larga parte di competenza del Tribunale. Infatti, a questo rispondeva la logica di introdurre il meccanismo di filtro per limitare la funzione della Corte in qualità di giudice delle impugnazioni e di devolvere al Tribunale il

BOBEK, *Preliminary Rulings before the General Court*, cit., pp. 1543-1546.

¹¹³ V. S. IGLESIAS SÁNCHEZ, D. SARMIENTO, *A New Model for the EU Judiciary: Decentralising Preliminary Rulings as a Paradoxical Move towards the Constitutionalisation of the Court of Justice*, in *EU Law Live*, 08/04/2024.

¹¹⁴ V. A. TIZZANO, *Il trasferimento di alcune questioni pregiudiziali*, cit., p. 4.

¹¹⁵ In questo senso si esprime M. BOBEK, *Preliminary Rulings before the General Court*, cit., p. 1517.

¹¹⁶ Così J. ALBERTI, *Il trasferimento del rinvio pregiudiziale al Tribunale*, cit., p. 20.

¹¹⁷ V. T. TRIDIMAS, *Breaking with Tradition: Preliminary Reference Reform and the New Judicial Architecture*, in *EU Law Live*, 26/06/2024, il quale osserva che «[t]his amendment is more likely to be the opening shot rather than the end of the road».

trattamento di alcuni procedimenti d'infrazione¹¹⁸. Com'è noto, questo secondo asse della proposta di riforma non è stato accettato, ma non è inverosimile ipotizzare che se lo fosse stato, la devoluzione dei ricorsi in infrazione sarebbe stata estesa negli anni a venire. Ora, il mancato accoglimento di questa parte della proposta del 2018 spiega, in parte, il trasferimento al Tribunale di alcune competenze pregiudiziali, che risponde indubbiamente a un approccio pragmatico¹¹⁹.

In linea con questo approccio, è possibile immaginare che nel breve/medio periodo potrebbero avere luogo, da un lato, l'ulteriore estensione del meccanismo del filtro e, dall'altro, il trasferimento di nuove materie dalla Corte al Tribunale nell'ambito della competenza pregiudiziale, come preconizza il sopraccitato art. 3, par. 2, reg. 2024/2019¹²⁰. Se così fosse, sarebbe sviluppato un modello che rientrerebbe (ancora) nel perimetro stabilito dal diritto primario, ma che proietterebbe la CGUE sempre più verso i limiti stabiliti dai trattati. In effetti, ad oggi, tanto il meccanismo di filtro, peraltro non previsto esplicitamente dai trattati, che il trasferimento di una parte delle domande pregiudiziali, sono da considerarsi eccezioni alla regola. Nel momento in cui il paradigma si rovesciasse, e queste eccezioni diventassero la norma, i limiti definiti dal diritto primario sarebbero sorpassati e la necessità di intervenire con una

¹¹⁸ Per un'analisi critica di questa proposta v. R. ADAM, *La recente proposta della Corte di trasferire i ricorsi per inadempimento al Tribunale dell'Unione*, in *Federalismi.it*, fasc. 3, 2018, pp. 2-16.

¹¹⁹ Sul punto v. M. VAN DER WOUDE, *The Place of the General Court*, cit., p. 24, il quale osserva che «pragmatism has its limits [and a]s any building, the judicial architecture of the Union must obey certain rules and stay within the limits set by the Treaties». Lo stesso Autore distingue, peraltro, tra un modello giudiziario ispirato, appunto, a pragmatismo, riconducibile alla riforma contenuta nel reg. 2024/2019 e un modello concettuale nel quale la Corte dovrebbe assumere il ruolo di una Corte costituzionale e il Tribunale quello di un Consiglio di Stato. Su tali modelli si tornerà di seguito.

¹²⁰ Anche la dottrina, pur dando conto delle preoccupazioni e delle inquietudini legate al trasferimento delle competenze pregiudiziali al Tribunale, osserva che «[g]razie, infatti, al diffondersi della prassi delle decisioni del Tribunale in materia pregiudiziale e alla conseguente assuefazione a questa prassi, ma soprattutto a seguito della crescita inarrestabile del contenzioso innanzi alla Corte, non è difficile prevedere che tra qualche anno si finirà inevitabilmente per sollecitare un ulteriore trasferimento di “materie specifiche” e poi ancora di altre fino ad un limite oggi imprevedibile. E questo avverrà, con ogni probabilità, con molte minori reticenze e perplessità di quante ne siano state espresse in occasione di questo primo passaggio». Così A. TIZZANO, *Il trasferimento di alcune questioni pregiudiziali*, cit., p. 4. Altri autori non mancano, invece, di esprimere riserve, a monte, considerando il trasferimento al Tribunale delle competenze in alcune materie uno «short-term palliative» con la conseguenza che ulteriori interventi rappresenteranno soluzioni estemporanee per tamponare bisogni immediati, ma non avranno carattere strutturale. V. M. BOBEK, *Preliminary Rulings before the General Court*, cit., p. 1543.

revisione *ex art. 48 TUE* delle regole previste nel diritto primario sarebbe indispensabile¹²¹.

Peraltro, oltre a questo possibile sviluppo futuro, si aggiungono altri elementi, che già alimentano la discussione sull'opportunità di una revisione dell'architettura giudiziaria. Innanzitutto, allo stato attuale, dalla lettura del TUE, del TFUE e dello Statuto emerge la relazione gerarchica esistente tra la Corte e il Tribunale – che si realizza nella competenza esclusiva della prima in alcune materie, nel suo essere giudice delle impugnazioni avverso le decisioni del secondo e, ora, con la riforma, nel duplice ruolo di controllo, a valle e a monte, con lo sportello unico e con il riesame – ma il ruolo costituzionale della prima non si impone all'evidenza¹²².

Ancora, la dottrina ormai da qualche anno concentra la propria attenzione sulle commissioni di ricorso. Queste commissioni si sono trovate “nel posto giusto al momento giusto” nel senso che, in un momento in cui la creazione dei tribunali specializzati sembra tramontare, esse potrebbero ricoprire, in alcune materie, il ruolo di tali tribunali¹²³, soprattutto alla luce delle decisioni rese dalla CGUE quanto alla natura del controllo, da un lato, da loro esercitato sulle decisioni adottate dalle

¹²¹ Sulla circostanza che l'estensione del filtro generalizzato potrebbe sollevare problemi di conformità rispetto all'art. 256, par 1, 2° c. TFUE, v. M. CONDINANZI, *Corte di giustizia e Tribunale dell'Unione europea: storia e prospettive di una “tribolata” ripartizione di competenze*, in *Federalismi.it*, fasc. 3, 2018, p. 11.

¹²² La dottrina ha anche osservato che il Tribunale meriterebbe più spazio nelle norme consacrate alla CGUE nel diritto primario, poiché «[a]ny reader that glances through the TEU and the TFEU will notice the pre-eminence of the Court of Justice and the modesty of the General Court's presence» benché «[i]t would be surprising for that reader to realise that the majority of judicial tasks are performed by the General Court and not the Court of Justice». Così D. SARMIENTO, *On the Road to a Constitutional Court of the European Union*, cit., XV.

¹²³ Sulle commissioni di ricorso e sul loro ruolo nell'ordinamento giuridico dell'Unione v. M. CHAMON, A. VOLPATO, M. ELIANTONIO (eds.), *Boards of Appeal of EU Agencies: Towards Judicialization of Administrative Review*. Oxford, 2022; J. ALBERTI, *The Threshold Guardians. The Future of EU Agencies' Boards of Appeal in Light of the Recent Reforms of CJEU Statute*, in *Review of European Administrative Law*, 2023, p. 86. Si rinvia altresì a un numero speciale consacrato a dette commissioni in questa rivista.

agenzie o uffici¹²⁴ e, dall'altro, del Tribunale su di esse¹²⁵. Tuttavia, senza rimettere in discussione il ruolo fondamentale che le commissioni di ricorso hanno svolto, svolgono e svolgeranno nell'ordinamento giuridico dell'Unione – e sebbene non sia da escludere in una revisione futura la possibilità di riconoscere loro una qualche forma di visibilità ulteriore rispetto a quella già riconosciutagli all'art. 58 *bis* Statuto – è difficile immaginare che esse possano trasformarsi in giurisdizioni specializzate, in ragione precisamente dell'abbandono del modello piramidale sopra esaminato.

Infine, una parte della dottrina considera che lo sviluppo in senso costituzionale della Corte dovrebbe implicare la decentralizzazione del Tribunale e la creazione di una Sezione mista composta da membri della Corte e delle Corti costituzionali degli Stati membri¹²⁶. Entrambe queste due proposte vanno evidentemente al di là del perimetro stabilito dai

¹²⁴ Il panorama non è omogeneo. Tuttavia, a parte le specificità della relazione tra le Commissioni di ricorso dell'EUIPO e gli organi di prima istanza di tale ufficio, considerata come espressione di una continuità funzionale tra queste Commissioni e detti organi (in dottrina v. J. ALBERTI, *The Position of Boards of Appeal: Between Functional Continuity and Independence*, in M. CHAMON, A. VOLPATO, M. ELIANTONIO (eds.), *Boards of Appeal of EU Agencies*, *op. cit.*, pp. 245-272), con riguardo alla relazione tra le Commissioni di ricorso dell'ECHA, il Tribunale ha affermato che «il sindacato, da parte della commissione di ricorso, delle valutazioni di ordine scientifico contenute in una decisione dell'ECHA non è limitato alla verifica dell'esistenza di errori manifesti. Al contrario, a tale proposito, fondandosi sulle competenze giuridiche e scientifiche dei suoi membri, detta commissione deve verificare se gli argomenti addotti dalla parte ricorrente siano tali da dimostrare che le considerazioni alla base di detta decisione dell'ECHA sono viziate da errori». Cfr. Trib., 20 settembre 2019, causa T-125/17, *BASF Grenzach c. ECHA*, punto 89. Analogamente, il Tribunale si è pronunciato rispetto alla relazione tra le Commissioni di ricorso dell'ACER e l'agenzia, confermato dalla Corte. Cfr. Corte giust., 9 marzo 2023, *ACER c. Aquind*, punto 70, in cui è stabilito che «come ha correttamente dichiarato il Tribunale [...] la composizione e i poteri della commissione di ricorso dell'ECHA sono, contrariamente a quanto sostenuto dall'ACER, paragonabili a quelli della commissione dei ricorsi [dell'ACER], essendo entrambi gli organi composti da membri che dispongono della perizia necessaria per consentire loro di effettuare le proprie valutazioni degli elementi di fatto di ordine scientifico, tecnico ed economico complessi».

¹²⁵ A titolo esemplificativo, basti ricordare che il Tribunale ha affermato che «le juge de l'Union effectue, sur une décision de la chambre de recours concernant un recours contre une décision prise au titre de l'évaluation d'une substance, un contrôle de légalité [...], limité lorsqu'il s'agit de l'appréciation d'éléments factuels d'ordres scientifique et technique hautement complexes. En effet, s'agissant de telles appréciations, le juge de l'Union se limite à contrôler si elles sont entachées d'une erreur manifeste, d'un détournement de pouvoir ou si l'auteur de la décision a manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation». Cfr. Trib., 22 novembre 2023, causa T-655/20, *Symrise c. ECHA*, punto 131.

¹²⁶ Così D. SARMIENTO, *On the Road to a Constitutional Court of the European Union*, cit., XV e XVI.

trattati e sembrano difficilmente perseguibili, anche in un futuro non necessariamente prossimo¹²⁷.

In conclusione, tendenze attuali della prassi, interpretazioni di tale prassi da parte della dottrina e, ancora, proposte di quest'ultima in chiave evolutiva, inducono a ragionare sull'assetto della CGUE che verrà.

Una parte della dottrina ha prospettato un modello concettuale, che si inserisce nel solco delle riforme del 2015 e del 2018, nel quale alla Corte dovrebbe essere conferito il ruolo di Corte costituzionale e al Tribunale quello di Consiglio di Stato. Questa proposta ha il pregio di delineare un riparto di competenze chiaro tra le due giurisdizioni ma incontra il limite, per ammissione del suo stesso Autore, di non individuare le modalità concrete di tale riparto¹²⁸.

Tuttavia, tenuto conto di questa riforma, è forse utile immaginare un modello che, pur implicando una revisione dei trattati, non si discosti eccessivamente dall'equilibrio che si determinerà in base ad essa. In particolare, se negli anni a venire nell'ambito della competenza pregiudiziale altre materie dovessero essere trasferite al Tribunale e il meccanismo di filtro fosse ulteriormente esteso, si potrebbe arrivare a un momento in cui, quelle che oggi sono due eccezioni, divenute regole, dovrebbero trovare un riconoscimento nel diritto primario, cristallizzando questi nuovi equilibri. Inoltre, la proposta di devolvere al Tribunale il procedimento di infrazione, già esperita senza successo, potrebbe essere

¹²⁷ In particolare, queste proposte sembrano ispirate al modello statunitense fondato sulla relazione tra Corte Suprema e Corti distrettuali. Ora, sebbene la prospettiva comparata sia sempre utile, è lecito esprimere qualche riserva sull'esportabilità di tale relazione, stante il diverso livello di integrazione degli ordinamenti giuridici che postula una siffatta organizzazione del potere giudiziario. In proposito, sulla necessità di tenere in considerazione le differenze tra il sistema statunitense e quello europeo v. F.G. NICOLA, C. FASONE, D. GALLO, *Comparing the Procedures and Practice of Judicial Dialogue in the US and the EU: Effects on US Unconstitutionality and EU's Preliminary Interpretive Rulings*, in *European Journal of Legal Studies*, 2023, pp. 147-188.

¹²⁸ V. M. VAN DER WOUDE, *The Place of the General Court*, cit., pp. 25-26, il quale dopo avere osservato che «[a]rticle 19 TEU entrusts the Court of Justice and the General Court with one and the same overarching mission: they must ensure that, in the interpretation and application of the Treaties, the law is observed. The picture does not become much clearer when reading the Treaty on the Functioning of the European Union», indica che «[w]hen comparing the roles exercised by the two courts, one may assume that the Court of Justice will be increasingly called upon to exercise its constitutional role in high profile cases such as the recent rule of law cases» e conclude esprimendo una preferenza per un «conceptual model pursuant to which the Court of Justice would increasingly act as the Union's constitutional court and transfer lesser tasks and responsibilities to the General Court [...] which could become the Union's Council of State controlling the conduct of its institutions, when they act directly or indirectly in close cooperation with national administrations», pur riconoscendo che «redefining work allocation between the Union courts on the basis of the Court of Justice's constitutional role is easier said than done».

nuovamente esplorata, garantendo, come è stato nella riforma appena approvata, un trattamento speculare a quello offerto dinanzi alla Corte¹²⁹, e prevedendo la possibilità che quest'ultima trattenga le cause di rilevanza fondamentale per l'ordinamento giuridico dell'Unione¹³⁰.

In questa architettura, in sostanza, la Corte avrebbe una competenza a conoscere le domande pregiudiziali di rilievo costituzionale¹³¹, concretizzando una sorta di *certiorari à l'européenne*¹³², manterrebbe la

¹²⁹ Peraltro, al fine di limitare il naturale allungamento della procedura dovuto alla circostanza che le decisioni del Tribunale possono fare l'oggetto di impugnazione, che il meccanismo del filtro trovasse o meno applicazione a questo contenzioso, potrebbe essere presa in considerazione la possibilità, già paventata dalla Corte nel suo *Progetto di modifica del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea* nel 2018 (*Progetto di modifica 2018*, consultabile all'indirizzo <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2018-INIT/it/pdf>), in base alla quale nel caso di impugnazione proposta avverso una pronuncia del Tribunale la Corte statuirebbe definitivamente sulla controversia, in diritto e in fatto, qualora essa ritenga che l'impugnazione vada accolta e che occorra annullare tale pronuncia.

¹³⁰ Ad esempio, la Corte potrebbe trattenere i procedimenti d'infrazione nei quali è contestata a uno o a più Stati membri la violazione di principi fondanti l'ordinamento giuridico dell'Unione, come nel caso delle numerose cause avviate nei confronti della Polonia per violazione delle regole dello Stato di diritto. Peraltro, questa soluzione sarebbe in linea con il *Progetto di modifica 2018*, cit., p. 4, nella quale era indicato che alcuni ricorsi proposti *ex art. 258 TFUE* o *ex art. 259 TFUE* rivestendo una dimensione costituzionale, non dovevano essere trasferite al Tribunale, ma mantenute dinanzi alla Corte.

¹³¹ Allo stato attuale, è difficile indicare le materie pregiudiziali che la Corte potrebbe decidere di trattenere riconoscendogli valore costituzionale. Alcuni autori si concentrano piuttosto su un criterio di selettività che implicherebbe il trattamento di circa 150 cause per anno, indicato come dato medio desumibile dalla prassi delle Corti costituzionali degli Stati membri. Così M. VAN DER WOUDE, *The Place of the General Court*, cit., p. 25. Tuttavia, anche per garantire un equilibrio con il carico di lavoro del Tribunale alla luce del dato relativo alle cause mediamente concluse per anno dalle due giurisdizioni, è opinione di chi scrive che questa stima dovrebbe essere rivista verso l'alto e aggirarsi intorno almeno alle 400 cause per anno.

¹³² In questo senso v. O. DUE, *The Court of Justice After Nice*, in *Europarättslig tidskrift*, 2001, p. 360; L. HEFFERNAN, *The Community Courts Post-Nice: A European Certiorari Revisited*, in *ICLQ*, 2003, p. 907; J. ALBERTI, *Il trasferimento del rinvio pregiudiziale al Tribunale*, cit., p. 28. In proposito, va osservato che anche se rispetto al meccanismo di filtro delle impugnazioni, l'avvocato generale Čapeta nelle sue conclusioni del 13 luglio 2023, causa C-382/21 P, *EUIPO c. The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR*, punti 36 e 37, esamina in chiave comparata il meccanismo del *certiorari* previsto nell'ordinamento statunitense, affermando che «[i]l meccanismo di cernita delle impugnazioni può essere inteso [...] come una sorta di “certiorari dell'Unione europea”» che «evidenzia la funzione della Corte di giustizia quale Corte suprema e costituzionale dell'Unione europea [poiché tale meccanismo] coinvolge la Corte di giustizia in casi di “natura costituzionale” che rivestono importanza per l'Unione, riguardano l'interpretazione di principi costituzionali fondamentali del diritto dell'Unione e la divisione orizzontale e verticale delle competenze». In termini analoghi, si è espressa anche la dottrina, in passato, con riguardo

giurisdizione sui ricorsi diretti, limitatamente alle azioni in annullamento e in carenza previste dall'attuale art. 51, lett. a) e b), Statuto¹³³ e ai procedimenti d'infrazione che sollevano questioni fondamentali¹³⁴, continuerebbe a svolgere la funzione di giudice delle impugnazioni, sottoposte a un filtro totale o molto più ampio dell'attuale e potrebbe, se necessario, riesaminare le decisioni adottate dal Tribunale in materia pregiudiziale. Il Tribunale, invece, avrebbe una competenza generalizzata nella quasi totalità dei ricorsi diretti e avrebbe un'ampia giurisdizione sulle domande pregiudiziali, sottoposta a un meccanismo, lo sportello unico,

alla procedura di riesame (M. BRKAN, *La procédure de réexamen devant la Cour de justice*, cit., p. 489). Chi scrive è dell'avviso che se l'accostamento della nozione di *certiorari* al rinvio pregiudiziale e al riesame è giustificabile in ragione di alcuni tratti comuni, qualche perplessità desta, invece, l'utilizzo di detta nozione nell'ambito nell'ipotesi del meccanismo di filtro. In effetti, in questa ipotesi, la decisione di ammettere l'impugnazione, quale che ne sia l'esito, può dipendere dalla qualità della domanda introdotta dalla parte soccombente dinanzi al Tribunale e non è, quindi, come nelle altre due procedure, rimessa a una valutazione esclusiva e unilaterale della Corte. In termini critici rispetto alla qualificazione effettuata dall'Avvocato generale Čapeta v. anche L. DE LUCIA, *New Developments Concerning Article 58a*, cit. par. 2 e, in senso adesivo, M. COLI, *La Corte di giustizia si pronuncia sul primo pourvoi ammesso ai sensi dell'articolo 58 bis dello Statuto e conferma il carattere restrittivo del "filtro" sulle impugnazioni*, in questa rivista, 2024. Entrambi, in realtà, criticano l'eccessiva generalizzazione prospettata dall'Avvocato generale Čapeta, considerando corretto ritenere tutt'al più configurabile, allo stato attuale, un *certiorari* limitato al settore dei marchi e dei disegni industriali.

¹³³ La Corte continuerebbe a conoscere, quindi, i ricorsi in annullamento e in carenza introdotti dagli Stati membri contro un atto legislativo, un atto del Parlamento europeo, del Consiglio europeo o del Consiglio, o contro un'astensione dal pronunciarsi di una o più di tali istituzioni nonché contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'art. 331, par. 1, TFUE, restando il Tribunale competente in quelli che già gli sono attribuiti, ossia i ricorsi contro: le decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'art. 108, par. 2, 3° c., TFUE; gli atti del Consiglio adottati in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'art. 207 TFUE; gli atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'art. 291, par. 2, TFUE.. La Corte manterrebbe, poi, la competenza a pronunciarsi sui ricorsi in annullamento e in carenza tra le Istituzioni, che sono assimilabili, almeno sicuramente i primi, ai conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. Infine, la Corte conserverebbe la giurisdizione sui litigi tra Stati membri ai sensi dell'art. 273 TFUE, la competenza consultiva e quella nei procedimenti particolari disciplinati al Titolo VIII RP Corte.

¹³⁴ Va rilevato che, nell'ipotesi in cui venisse accolta la proposta di ripartire la competenza nei procedimenti d'infrazione tra Corte e Tribunale, sarebbe opportuno modificare la regola prevista all'art. 51, lett. c), Statuto secondo la quale la Corte conosce i ricorsi in annullamento proposti da uno Stato membro contro un atto della Commissione relativo alla mancata esecuzione di una sentenza pronunciata da quest'ultima ai sensi dell'art. 260, par. 2, 2° c., o par. 3, 2° c., TFUE. Per una recente analisi dell'esecuzione di questa tipologia di sentenza v. C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, *Infrazioni statali al diritto UE: l'esecuzione delle sentenze "comunitarie" di accertamento e di quelle di condanna*, in questa rivista, 2024, spec. pp. 117-127.

che avrà dato prova di funzionare correttamente. Le commissioni di ricorso, dal canto loro, pur non essendo trasformate in giurisdizioni specializzate potrebbero continuare a svolgere la funzione che, di fatto, già esercitano, ossia quella di filtro rispetto a questioni che richiedono valutazioni scientifiche ed economiche complesse¹³⁵. Questa prospettiva, una tra le tante possibili, avrebbe il pregio di rappresentare un'evoluzione coerente con le trasformazioni della CGUE e il merito di non far perdere al Tribunale l'*expertise* che avrà progressivamente maturato in materia pregiudiziale¹³⁶.

¹³⁵ Come osservato da M. LAMANDINI, D. RAMOS MUÑOZ, *A Promise Kept? The First Five Years of Experience of the Appeal Panel of the SRB*, in *Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft*, 2023, pp. 158-169, spec. p. 168, le commissioni di ricorso «thus need to persuade courts that they have a relevant role to play without interfering with courts' own, that they can help “declutter” the courts' table without becoming “institutional clutter” themselves. So far, they have tried to do so by combining expediency, prudence, and willingness to penetrate the minute, often abstruse details, to dig out the real issues, which can then be re-examined by the courts. Their contribution, in this relationship with courts, is that of helping to see the forest of fundamental issues through the trees of technical points, and provide a first, quick, solution for the benefit of courts and parties alike».

¹³⁶ In proposito, come osservato *supra* (nota 62), benché giustificato in parte dall'approccio della Corte in materia, l'esiguo numero di riesami delle decisioni della Sezione delle Impugnazioni del Tribunale avverso le pronunce del TFP evidenzia il buon funzionamento di questa sezione. Da un certo punto di vista, quindi, non si può nascondere che la dissoluzione del TFP, con la conseguente cessazione dell'operatività di questa Sezione, non è stata completamente soddisfacente rispetto alle conoscenze sviluppate in materia dal Tribunale. Sarebbe quindi auspicabile che in futuro, soprattutto se il trasferimento delle domande pregiudiziali al Tribunale dovesse continuare, fossero elaborate soluzioni che consentano a questa giurisdizione di non perdere le competenze acquisite.

ARTICOLI

ABSTRACT

Il lavoro esamina la riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, entrata in vigore il 1° settembre 2024. In particolare, dopo avere dato conto dell'iter di approvazione della riforma, sono esaminati nel dettaglio i regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale. L'Autore considera che la riforma appena entrata in vigore, ascrivibile nel solco di quelle del 2015 e del 2018, rientra nel perimetro estremamente flessibile definito dal diritto primario per quanto riguarda la struttura della CGUE. Nondimeno, il trasferimento della competenza pregiudiziale in alcune materie dalla Corte al Tribunale e l'estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni, due degli aspetti più rilevanti di tale riforma, sono suscettibili di innescare un processo che, se dovesse proseguire nei prossimi anni attraverso il trasferimento di altre materie al Tribunale e l'ulteriore estensione di tale meccanismo, renderebbe necessaria una seria riflessione sull'opportunità di una revisione dei trattati, per dare conto del nuovo assetto che si verrebbe a creare tra le due giurisdizioni.

L'article analyse la réforme du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2024. En particulier, après avoir indiqué les étapes les plus importantes du processus de négociation de cette réforme, l'article examine en détail les règlements de procédure de la Cour de justice et du Tribunal. L'auteur considère que la réforme qui vient d'entrer en vigueur, qui s'inscrit dans le sillon de celles de 2015 et 2018, reste dans le périmètre extrêmement flexible établi par le droit primaire en ce qui concerne la structure de la CJUE. Néanmoins, le transfert de la compétence préjudicielle dans certaines matières de la Cour au Tribunal et l'extension du mécanisme d'admission préalable des pourvois, deux aspects parmi les plus importants de cette réforme, sont susceptibles de déclencher un processus qui, s'il devait se poursuivre dans les années à venir, par le biais du transfert de la compétence préjudicielle dans d'autres matières au Tribunal et d'une nouvelle extension de ce mécanisme, nécessiterait une réflexion sérieuse sur l'opportunité d'une révision des traités pour tenir compte de la nouvelle relation, qui se créerait entre les deux juridictions.

This paper examines the Reform of the Statute of the Court of Justice of the European Union that entered into force on 1st September 2024. After a brief description of the negotiation process of the Reform, the paper focuses on the Rules of Procedure of both the Court of Justice and the General Court. The author argues that the Reform, which can be seen

as a follow-up of those of 2015 and 2018, falls within the extremely flexible perimeter defined by primary law with regard to the structure of the CJEU. Nevertheless, the partial transfer, to the General Court, of jurisdiction over preliminary questions in specific areas laid down by the Statute and the extension of the mechanism for the determination of whether an appeal is allowed to proceed, which account for two of the most relevant aspects of this reform, are likely to trigger a process that would require serious reflection, should it to continue in the coming years through the transfer to the General Court of other areas and the further extension of the mechanism, on the opportunity of a revision of the Treaties, to appropriately crystallise the new relationship between the two jurisdictions.